



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1476

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

14/04/2026 - 12:22

Indice

1. DDL S. 1476 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1476	5
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	17
1.3.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211(pom.) del 20/05/2025	18
1.3.2.1.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 212(ant.) del 21/05/2025	68
1.3.2.1.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 213(pom.) del 27/05/2025	70
1.3.2.1.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219(pom.) del 17/06/2025	72
1.3.2.1.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221(pom.) del 24/06/2025	106
1.3.2.1.6. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222(pom.) del 01/07/2025	112
1.3.2.1.7. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 224(pom.) del 09/07/2025	117

1. DDL S. 1476 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1476

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

Iter

9 luglio 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1476

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Peppe De Cristofaro \(Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 maggio 2025**; annunciato nella seduta n. 299 del 6 maggio 2025.

Classificazione TESEO

FUNGHI E TARTUFI, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, PRODUZIONE AGRICOLA

[Articoli](#)

ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.4, 5), ATTI SCRITTI (Art.4), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.4), REVOCA (Art.5), AUTORIZZAZIONI (Artt.5, 8), DIVIETI (Artt.5, 6, 8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.5, 10, 11, 14, 15, 16), CONSORZI (Art.7), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.9), ESAMI E SCRUTINI (Art.9), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.9), OBBLIGHI (Artt.9, 10), ETA' DELLE PERSONE (Art.9), BASI DI DATI (Art.10), OSSERVATORI (Art.10), IVA (Artt.10, 15), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.10, 15), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.12), VIGILANZA (Art.13), GUARDIE VENATORIE E GUARDIE ZOOFILE (Art.13), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.14), PENE PECUNIARIE (Art.14), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.15), TASSE DI CONCESSIONE (Art.16)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az \)](#) (dato conto della nomina il 20 maggio 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede redigente il 14 maggio 2025. Annuncio nella seduta n. 303 del 14 maggio 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1476

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1476

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE CRISTOFARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2025

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

Onorevoli Senatori. - Lo scenario del patrimonio tartufigeno italiano ha subito significativi mutamenti rispetto al 1985, anno nel quale è stata promulgata la legge quadro n. 752.

Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di aggiornare e riformare la disciplina normativa vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.

Rispetto a quarant'anni fa è infatti, aumentata la coltivazione dei tartufi, in particolare del *Tuber melanosporum* e del *Tuber eastivum*, ed è aumentato il numero delle superfici di tartufaie controllate, quali quelle di *Tuber melanosporum* e di *Tuber magnatum*, mentre si è assistito ad un calo della produzione naturale, ad esempio, del *Tuber melanosporum*, nonché all'instabilità produttiva, qualitativa e quantitativa di tutte le specie di tartufi. Tale instabilità è dovuta ai cambiamenti climatici, all'insorgenza di patologie, fitopatie, di malattie fungine e di attacchi da parte di insetti.

In tale contesto si rileva la necessità di contribuire alla piantumazione di nuovi alberi micorizzati, ottenendo così il risultato di diminuire l'anidride carbonica presente in atmosfera, aumentare l'apporto di ossigeno e arricchire il patrimonio tartufigeno destinando - in un modello di sostenibilità ecologica e di difesa del patrimonio tartufigeno - il 20 per cento dei proventi delle quote di rilascio del tesserino che abilita alla ricerca dei tartufai alla piantumazione di nuovi alberi micorizzati in collaborazione con le associazioni regionali di tartufai.

In parallelo ai cambiamenti illustrati, è necessario prendere in considerazione altri elementi che hanno mutato il contesto di riferimento: dalla significativa introduzione di tartufi da altri Paesi europei ed extraeuropei, alla necessità di adeguamento alle normative comunitarie e nazionali in tema di tracciabilità, fiscalità, etichette, somministrazione degli alimenti, uso degli aromi e vivaismo, con tutte le intuibili conseguenze per l'equilibrio ecologico e per la tenuta del mercato nazionale.

È necessario, quindi, che le associazioni dei tartufai assumano un ruolo sempre più incisivo nel formare e responsabilizzare i propri associati attraverso dibattiti e corsi di formazione, e nel collaborare con gli enti territoriali per gestire i territori tartufigeni, con le mappature delle aree vocate o partecipando alle commissioni per il rilascio di attestato di tartufaia controllata.

Il presente disegno di legge si propone, dunque, di riaffermare il principio della libera raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni incolti, demaniali e lungo i corsi d'acqua, come sancito dall'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e di valorizzare il ruolo delle associazioni dei tartufai, riconoscendole come soggetti fondamentali nella formazione, nella tutela ambientale e nella gestione dei territori tartufigeni, in sinergia con le regioni, le comunità montane e gli enti locali. Al tempo stesso, la proposta risponde all'esigenza di un adeguamento sostanziale alla normativa europea, intervenendo in materia di tracciabilità, etichettatura, fiscalità e sicurezza alimentare, e mira a definire criteri omogenei per il riconoscimento e la gestione delle tartufaie coltivate e controllate, con l'obiettivo di assicurare una gestione sostenibile e una fruizione equa del patrimonio tartufigeno nazionale.

In particolare, all'articolo 1 vengono definiti l'oggetto e le finalità della riforma: la tutela e

valorizzazione del patrimonio tartufigeno, la promozione della sostenibilità ambientale, la salvaguardia delle varietà autoctone e il miglioramento della filiera produttiva.

All'articolo 2 vengono fornite le definizioni operative necessarie.

L'articolo 3 introduce misure generali di tutela, tra le quali l'eliminazione delle limitazioni comunali alla libera raccolta nei territori soggetti a usi civici.

L'articolo 4 elenca le specie e forme di tartufo destinate al consumo e ammesse al commercio e alla trasformazione, vietando il consumo, la trasformazione e la commercializzazione di specie non autorizzate.

All'articolo 5 e all'articolo 6 si disciplina il riconoscimento delle tartufole coltivate e controllate, definendo criteri precisi per la certificazione, la superficie massima, la durata delle concessioni e i vincoli relativi alla proprietà e alla gestione. È previsto, inoltre, il divieto di affitto dei terreni sui quali insistono tartufole controllate, nonché l'adozione di una tabellazione omogenea a livello nazionale.

L'articolo 7 promuove la costituzione di consorzi volontari tra titolari di aziende agricole e forestali, favorendone il coordinamento anche interregionale.

La raccolta dei tartufi è disciplinata in modo dettagliato all'articolo 8, dove viene riaffermata la libertà di cerca nei boschi, terreni incolti e lungo i corsi d'acqua, e introdotto un sistema di monitoraggio tramite schede di raccolta da consegnare annualmente.

L'abilitazione alla raccolta è oggetto dell'articolo 9, che prevede un esame iniziale, corsi di aggiornamento quinquennali e il rilascio di un tesserino valido su tutto il territorio nazionale. Gli obblighi di tracciabilità e registrazione delle quantità raccolte o commercializzate sono disciplinati all'articolo 10.

L'articolo 11 definisce un calendario nazionale di raccolta, articolato per specie, con possibilità di adattamento regionale previa consultazione delle consulte locali. Si vieta l'importazione e la trasformazione di specie aliene, nonché la commercializzazione fuori stagione per prevenire la raccolta abusiva.

La disciplina della commercializzazione e della lavorazione dei tartufi sono affrontati all'articolo 12, che fissa *standard* qualitativi e igienico-sanitari, vietando, ad esempio, la vendita di tritume e tartufi non identificabili per specie.

Gli articoli 13 e 14 sono dedicati alle sanzioni, alla vigilanza e ai controlli, con pene differenziate per violazioni amministrative e penali, comprese sanzioni pecuniarie e sospensione del tesserino, fino alla revoca definitiva in caso di uso di veleni.

L'articolo 15 disciplina le disposizioni fiscali e l'obbligo di tracciabilità.

L'articolo 16 provvede alle disposizioni finanziarie, autorizzando le regioni a istituire una tassa annuale di concessione per finanziare gli interventi previsti dalla legge, inclusa la piantumazione di alberi micorizzati. Infine, l'articolo 17 impone alle regioni l'adeguamento delle normative locali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni dei tartufai nei percorsi formativi e nella gestione dei registri.

Il presente disegno di legge trae spunto dalle riflessioni ed indicazioni dell'Associazione nazionale tartufai italiani. Il proponente auspica che possa trovare l'adesione dei parlamentari appartenenti alle altre forze politiche, conciliando la tutela ambientale, la valorizzazione economica del prodotto e la partecipazione attiva dei tartufai alla gestione responsabile del territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la difesa del patrimonio tartufigeno, nonché la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo o alla produzione di piante tartufigene.
2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e degli ecosistemi naturali in cui esso si riproduce; la conservazione e la diffusione delle varietà autoctone di tartufo e delle piante ospiti; il miglioramento e lo sviluppo sostenibile della

tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità, eccellenza e sostenibilità ambientale, a tutela dei consumatori, nonché di salvaguardare il benessere del cane da tartufo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i piani di gestione della risorsa tartufigena e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali, anche attraverso la destinazione del 20 per cento delle risorse rinvenienti dal rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi, ai sensi dell'articolo 16, alla piantumazione di nuovi alberi micorizzati, in modo da sviluppare il patrimonio tartufigeno.

Art. 2.

(Definizione di tartufaie controllate)

1. Ai fini della presente legge, per « tartufaie controllate » si intendono le tartufaie naturali situate su fondi privati interessati da operazioni di migioria ambientale.

Art. 3.

(Misure generali di tutela)

1. I comuni non possono adottare delibere in materia di usi civici che comportino limitazioni alla libera attività di ricerca del tartufo.

2. Sono prive di efficacia le disposizioni vigenti che subordinano l'attività di ricerca del tartufo alla residenza nel territorio comunale, o che impongano restrizioni attraverso apposita tabellazione.

Art. 4.

(Specie e forme di tartufi)

1. I tartufi destinati al consumo, sia freschi che conservati, devono appartenere ad una delle seguenti specie:

- a) *Tuber magnatum Pico* - tartufo bianco pregiato;
- b) *Tuber melanosporum Vittad.* - tartufo nero pregiato;
- c) *Tuber brumale Vittad.* - tartufo nero d'inverno;
- d) *Tuber brumale Vittad.* forma *moschatum* De Ferry - tartufo moscato;
- e) *Tuber aestivum Vittad.*, forma *aestivum* - tartufo d'estate o scorzone;
- f) *Tuber aestivum Vittad.*, forma *uncinatum* Chatin - tartufo uncinato;
- g) *Tuber borchii Vittad.*, o *Tuber albidum Pico* - tartufo bianchetto o marzuolo;
- h) *Tuber macrosporum Vittad.* - tartufo nero liscio;
- i) *Tuber mesentericum Vittad.* - tartufo nero ordinario.

2. È vietata la trasformazione di qualsiasi specie o forma di tartufo diversa da quelle elencate al comma 1.

3. L'esame per l'accertamento delle specie è effettuato da centri di ricerca specializzati individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 5.

(Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata, della certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione e di tutte le altre certificazioni previste dalle normative forestali.

2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 autorizza l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie e attribuisce al soggetto titolare il diritto esclusivo alla raccolta, ai sensi dell'articolo 6.

3. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione

delle tartufaie coltivate all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. La superficie delle tartufaie controllate non può compromettere la libera ricerca dei tartufi e i piani di miglioramento devono essere redatti da professionisti abilitati.

4. L'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata avviene sulla base dell'accertamento di una presenza diffusa di tartufo spontaneo.

5. La singola tartufaia controllata non può eccedere la superficie di tre ettari per ciascuna azienda agricola o soggetto privato.

6. Tra una tartufaia controllata e un'altra deve essere mantenuto un corridoio di almeno 500 metri.

7. L'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata è rilasciata esclusivamente al proprietario del terreno o all'azienda agricola, e l'accesso è consentito solo ai proprietari.

8. È vietato l'affitto del terreno sul quale insiste la tartufaia controllata a terzi, associazioni o consorzi.

9. L'istituzione di tartufaie controllate è vietata su terreni pubblici, demaniali e nei parchi.

10. La durata dell'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata è di cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Alla scadenza della stessa, il territorio è considerato di libera ricerca per dieci anni, nel rispetto del principio di alternanza dell'uso del territorio tartufigeno.

Art. 6.

(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate)

1. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti all'interno delle tartufaie controllate spetta esclusivamente al proprietario del fondo che le conduce. È fatto divieto di affittare o concedere in uso, anche a titolo gratuito, i terreni sui quali insistono tartufaie controllate a soggetti terzi, inclusi associazioni o consorzi. In caso di violazione di tale divieto, il riconoscimento della tartufaia controllata decade automaticamente e il proprietario del fondo è tenuto a rimuovere entro dieci giorni dalla contestazione formale le tabelle perimetrali apposte ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il diritto di proprietà si estende a tutte le specie di tartufo la cui commercializzazione è autorizzata, a condizione che le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle.

2. Le tabelle di cui al comma 1, uniformi a livello nazionale per dimensioni, colore, forma e testo scritto, sono rilasciate dalla regione competente. Esse sono collocate ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo lungo l'intero perimetro del fondo interessato, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e quello successivo.

3. Le tabelle apposte nei fondi privati e nelle aziende agricole sono soggette al pagamento di una tassa di registrazione pari a euro 50 ciascuna. I proventi derivanti da tale tassa sono destinati al finanziamento delle finalità previste dalla presente legge, con particolare riferimento alla conservazione, all'ampliamento e al controllo delle tartufaie libere.

Art. 7.

(ConSORZI volontari)

1. I titolari di aziende agricole o forestali possono costituire consorzi volontari per la tutela, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. In caso di contiguità territoriale tra i fondi appartenenti ai consorziati, la tabellazione di cui all'articolo 6 può essere limitata alla delimitazione esterna dell'intero comprensorio consortile.

3. I consorzi di cui al presente articolo possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

4. Qualora le aziende consorziate insistano sul territorio di più regioni o province autonome confinanti, queste possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

Art. 8.

(Disciplina della raccolta dei tartufi)

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali, lungo i

corsi d'acqua e nei parchi naturali.

2. I raccoglitori autorizzati sono tenuti ad annotare, su apposita scheda predisposta dall'autorità competente, la quantità di tartufo raccolto giornaliero. Tale scheda deve essere trasmessa in forma cartacea o digitale entro la fine della stagione di raccolta e, comunque, in sede di rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta dei tartufi. La raccolta e l'elaborazione di tali dati sono finalizzate al monitoraggio degli effetti delle variazioni climatiche sulla produzione media di un territorio e all'adozione di misure di intervento a livello regionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, e istituiscono un registro per annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato o raccolto nel proprio territorio.
4. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 6, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al conduttore o proprietario del fondo titolare della concessione e ai dipendenti dello stesso.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate, stabiliscono la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata. Tale percentuale non può comunque superare il 10 per cento dell'intero territorio censito come tartufigeno.
6. La ricerca dei tartufi è eseguita esclusivamente con l'ausilio di cani a ciò addestrati. L'addestramento di un terzo cane richiede l'utilizzo di due cani adulti. Lo scavo deve essere eseguito con apposito attrezzo, quale vanghetto o vanghella, limitandosi al punto indicato dal cane, e la buca deve essere ricoperta a regola d'arte.
7. Le regioni possono autorizzare, con le modalità da esse stabilite, lo svolgimento della ricerca anche nelle ore notturne.
8. È, in ogni caso, vietata:
 - a) la zappatura dell'area produttiva nel periodo di formazione e maturazione dei tartufi;
 - b) la raccolta e la commercializzazione dei tartufi immaturi;
 - c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta.

Art. 9.

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. L'attività di raccolta dei tartufi su tutto il territorio nazionale è subordinata al possesso del tesserino di abilitazione rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza del richiedente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. Per il rilascio del tesserino di cui al comma 1, il raccoglitore è tenuto a sostenere un esame per l'accertamento della relativa idoneità. È esentato dal sostenere la prova d'esame chi sia già in possesso dell'abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il tesserino di cui al comma 1 è personale, non cedibile e deve essere esibito su richiesta degli organi di vigilanza durante l'esercizio dell'attività. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio del tesserino, sul quale sono riportate le generalità e la fotografia del titolare.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i possessori dell'autorizzazione alla raccolta dei tartufi sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento regionali, che devono svolgersi ogni cinque anni. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione da oltre cinque anni, sono tenuti a frequentare il primo corso di aggiornamento entro il termine di centoottanta giorni dalla medesima data. I corsi regionali di aggiornamento quinquennali devono essere svolti da professionisti in possesso di idoneo titolo di studio individuati tra dottori agronomi, medici veterinari, laureati in biologia ambientale e diplomati educatori cinofili.
5. L'età minima per i raccoglitori non professionali non deve essere inferiore ai quattordici anni, e non

inferiore a sedici anni per quelli professionali.

6. Il tesserino di cui al comma 1 ha validità sull'intero territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni regionali e locali vigenti in materia di orari, periodi, modalità di raccolta e accesso ai terreni, pubblici o privati.

7. Sono esentati dall'obbligo di possesso del tesserino di cui al comma 1 i proprietari o i conduttori di fondi che raccolgono tartufi sui propri terreni, nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 752 del 1985 e dalle normative regionali.

Art. 10.

(Registro di raccolta)

1. I raccoglitori di tartufi sono tenuti al rispetto degli obblighi di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

2. Al fine di costituire una banca dati finalizzata al monitoraggio e alla gestione della risorsa tartufigena, i raccoglitori non professionali, cosiddetti liberi cavatori, e i coltivatori sono tenuti a comunicare annualmente alla regione di appartenenza il quantitativo di tartufo raccolto per specie e per comune di provenienza. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero al momento del rinnovo del tesserino di abilitazione alla raccolta.

3. In caso di cessione a titolo oneroso dei tartufi raccolti, il raccoglitore è tenuto a rilasciare al cessionario una ricevuta contenente le seguenti informazioni:

- a) generalità e codice fiscale del cessionario;
- b) quantità e specie di tartufo ceduto;
- c) data di raccolta;
- d) regione di provenienza del tartufo.

4. Ai fini della regolarità fiscale, il raccoglitore che realizza ricavi annui fino a euro 7.000 può adempiere agli obblighi fiscali mediante versamento dell'imposta sostitutiva tramite modello F24. Superata tale soglia, è richiesta l'apertura di una partita IVA con codice ATECO 02.30.

Art. 11.

(Calendari di raccolta)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari, le modalità di raccolta dei tartufi e le relative attività di vigilanza.

2. La raccolta delle seguenti specie di tartufo è consentita nei periodi di seguito indicati:

- a) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- b) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) *Tuber brumale* forma *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) *Tuber aestivum* forma *aestivum*, dal 1° giugno al 20 settembre;
- e) *Tuber aestivum* forma *uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f) *Tuber brumale* forma *brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g) *Tuber albidum* o *tuber borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) *Tuber macrosporum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- i) *Tuber mesentericum*, dal 1° ottobre al 31 gennaio.

3. Il calendario di raccolta di cui al comma 2 costituisce riferimento a carattere nazionale. Esso può essere modificato dalle consulte regionali, con la partecipazione delle associazioni di tartufai maggiormente rappresentative e sentito il parere dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 4, in base alle condizioni atmosferiche e all'andamento climatico.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le consulte regionali di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le consulte gestiscono le risorse derivanti dai rinnovi dei tesserini di abilitazione alla raccolta e dalle concessioni

relative alle tabelle di abilitazione, destinandole specificatamente alla tutela, all'ampliamento e al controllo del patrimonio tartufigeno.

5. È vietata l'importazione e la trasformazione, da parte delle industrie alimentari operanti in Italia, delle seguenti specie: *Tuber indicum*, *Tuber himalayensis* e *Tuber sinoaestivum*.

6. In applicazione del principio di precauzione stabilito dalla Convenzione sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in coerenza con la finalità espresse dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è vietata l'introduzione sul territorio nazionale di specie tartufigene aliene, indipendentemente dal loro impiego.

7. A fine di contrastare pratiche di concorrenza sleale e fenomeni di raccolta abusiva è vietata ogni forma di commercio del tartufo fresco, di provenienza nazionale o estera, nei periodi nei quali non è consentita la raccolta.

Art. 12.

(Caratteristiche dei tartufi destinati alla vendita)

1. I tartufi freschi destinati alla vendita al consumatore devono essere presentati in condizioni ottimali di maturazione e integrità, risultare sani, privi di impurità e corpi estranei, e devono essere distinti in modo chiaro per specie e per forma.

2. I tartufi interi devono essere separati da quelli spezzati.

3. I tartufi spezzati sono ammessi alla vendita solo se di peso non inferiore a 15 grammi, al fine di garantirne la riconoscibilità visiva e l'attribuzione alla specie di appartenenza. Essi devono essere privi di terra o altre materie estranee, e distinti per specie e per forma.

4. Al fine di consentire l'identificazione visiva della specie e della forma, è vietata la vendita di tritume di tartufo.

5. I tartufi posti in commercio e destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di igiene, tracciabilità, sicurezza alimentare e controllo.

Art. 13.

(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dagli organi competenti secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Sono altresì incaricati di far rispettare le disposizioni della presente legge: le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale, urbana e rurale, e le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate di cui al comma 2 del presente articolo devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto territorialmente competente.

4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato alle autorità competenti.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali per i reati previsti dal codice penale, le violazioni della presente legge comportano la confisca del prodotto e sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) sanzione da euro 500 a euro 3.000 per la vendita di tartufi:

1) effettuata senza osservare le disposizioni sulla tracciabilità e la documentazione fiscale;

2) freschi, al di fuori dai periodi autorizzati per la raccolta;

3) conservati, non conformi ai requisiti normativi previsti;

b) sanzione da euro 500 a euro 3.000 e la sospensione per un anno del tesserino di abilitazione in caso

di:

- 1) raccolta effettuata in periodi vietati;
 - 2) raccolta effettuata senza ausilio di cane addestrato;
 - 3) raccolta effettuata senza l'uso di attrezzo idoneo;
 - 4) raccolta effettuata senza il tesserino di abilitazione;
 - 5) inosservanza delle modalità di scavo e riempitura delle buche;
 - 6) raccolta e commercializzazione di tartufi immaturi;
 - 7) raccolta effettuata durante le ore notturne, nelle regioni dove non è consentita;
 - 8) raccolta effettuata nelle zone riservate ai sensi degli articoli 6 e 7;
- c) sanzione da euro 1.000 a euro 10.000, revoca permanente del tesserino di abilitazione e arresto da quattro mesi a due anni per chi venga trovato in possesso di sostanze velenose o colto nell'atto di impiegarle da parte delle autorità di controllo, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 15.

(Disposizioni fiscali e obblighi di tracciabilità)

1. I raccoglitori di tartufi, all'atto della vendita, rilasciano un documento fiscale recante: generalità, codice fiscale, numero di tesserino, comune di raccolta, specie e quantità di tartufi venduti, in conformità ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del reddito mediante modello F24.
2. I raccoglitori occasionali che effettuano vendite per un ammontare annuo non superiore a euro 7.000 sono soggetti al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari a euro 100 annui. Il pagamento di tale imposta assolve integralmente agli obblighi fiscali connessi all'attività svolta. La vendita deve essere documentata mediante autofattura, redatta secondo le modalità previste per i coltivatori esenti. I raccoglitori che realizzano un volume d'affari superiore a euro 7.000 annui sono considerati raccoglitori professionali e devono dotarsi di partita IVA, con possibilità di accesso al regime forfettario per ricavi fino a euro 30.000, ai sensi della normativa vigente. Per volumi superiori a euro 30.000 annui, l'attività di raccolta è soggetta al regime ordinario IVA con codice ATECO 02.30.00 - « Raccolta di prodotti selvatici non legnosi ». In tale caso, si applica l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento, se prevista dalla normativa vigente.
3. I coltivatori che realizzano un volume di affari annuo non superiore a euro 7.000 sono esonerati dal pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti al pagamento dell'IRPEF sulla base delle rendite catastali dei terreni coltivati. Per assicurare parità di trattamento con i raccoglitori professionali in regime forfettario, i coltivatori che realizzano un volume di affari annuo superiore a euro 7.000 fino a euro 30.000 possono optare per l'esclusione dall'IVA prevista dal regime dei contribuenti forfettari, ferma restando la determinazione del reddito imponibile IRPEF su base catastale. I coltivatori con un volume di affari annuo superiore a euro 30.000 applicano il regime speciale IVA con una percentuale di compensazione fissata nella misura del 4 per cento.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire le risorse necessarie per le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, le regioni possono istituire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, una tassa di concessione regionale annua pari a 100 euro per il rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta, valida su tutto il territorio nazionale.
2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione competente. Il raccoglitore è tenuto a presentare presso i competenti uffici regionali la scheda annuale di raccolta per l'annotazione dei dati e il rinnovo del

tesserino.

3. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori che esercitano la raccolta esclusivamente all'interno di tartufaie coltivate.

Art. 17.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge, entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. In assenza di leggi regionali per il rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta, le regioni possono avvalersi delle associazioni regionali o nazionali di tartufai per l'organizzazione di corsi di abilitazione e per la gestione di un registro dei raccoglitori, fino all'adozione della normativa regionale e dell'istituzione delle commissioni d'esame.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1476

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 211 \(pom.\)](#)

20 maggio 2025

[N. 212 \(ant.\)](#)

21 maggio 2025

[N. 213 \(pom.\)](#)

27 maggio 2025

[N. 219 \(pom.\)](#)

17 giugno 2025

[N. 221 \(pom.\)](#)

24 giugno 2025

[N. 222 \(pom.\)](#)

1 luglio 2025

[N. 224 \(pom.\)](#)

9 luglio 2025

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211(pom.) del 20/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 20 MAGGIO 2025
211^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1482) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 69 emendamenti e 24 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Poiché il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta di oggi, fa presente che le votazioni devono concludersi nella seduta odierna.

Rende noto, altresì, che sono pervenuti anche i pareri della 2a Commissione, di tenore non ostativo, della 8a Commissione, di tenore favorevole, nonché del Comitato per la legislazione.

Non essendoci ulteriori interventi in discussione generale, dichiara concluso il dibattito.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (Fdi) e il sottosegretario BITONCI rinunciano alle rispettive repliche.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti, questi si danno per illustrati.

Il presidente [DE CARLO](#) dichiara che, alla luce del contenuto del provvedimento e in linea con le pronunce già dichiarate presso l'altro ramo del Parlamento, sono ritenuti ammissibili, oltre alle proposte emendative che apportano modifiche testuali al provvedimento, anche le proposte che modificano la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali. Dichiara pertanto improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.1 e 1.0.1.

Segnala inoltre che alcuni emendamenti, pur recando differenze formali nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti normativi. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Cede quindi la parola al relatore e al Governo per l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli

ordini del giorno.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) si associa all'orientamento espresso dal Sottosegretario.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione, con un'unica votazione, respinge gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

In esito a successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 (sostanzialmente identici fra loro), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli identici emendamenti 1.14 e 1.15 saranno posti in votazione con l'emendamento 1.47, di analogo contenuto sostanziale. Ove le proposte fossero approvate, saranno collocate dopo il comma 3-*bis*.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.47, ad essi sostanzialmente identico, sono respinti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, mentre l'emendamento 1.20 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli identici emendamenti 1.21 e 1.22 saranno posti in votazione unitamente all'emendamento 1.50, di analogo contenuto sostanziale. Ove le proposte fossero approvate, saranno collocate dopo il comma 3-*bis*.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.50, ad essi sostanzialmente identico, sono respinti.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.23 e 1.24 sono respinti, mentre l'emendamento 1.25 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti presentati dalla senatrice Aurora Floridia.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Magni, onde evitarne la decadenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.26 non è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che gli identici emendamenti 1.27 e 1.28 saranno posti in votazione con l'emendamento 1.49, di analogo contenuto sostanziale. Ove le proposte fossero approvate, saranno collocate dopo il comma 3-*bis*.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.27, 1.28 e 1.49, ad essi sostanzialmente identico, sono respinti.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33 (identici tra loro), 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.43, identico all'1.42, manifestando preoccupazione per le cooperative e le imprese di pesca e acquacoltura, che verrebbero escluse dall'obbligo in virtù delle proposte emendative. Domanda quindi al Governo come intende sostenere tali settori.

Il sottosegretario BITONCI, pur riconoscendo la specialità di ciascun comparto e richiamando la discussione già svolta in prima lettura, rammenta che la copertura assicurativa può funzionare solo se è estesa a tutte le imprese nell'intero territorio nazionale, in virtù dei principi di mutualità e solidarietà. Le richieste di esclusione dall'obbligo in favore di determinati territori o tipologie di imprese possono invece avere effetti sul premio assicurativo.

Dopo che la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ha sottolineato come il comparto agricolo sia già escluso dalle previsioni del decreto-legge, gli identici emendamenti 1.42 e 1.43 sono posti in votazione e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli identici emendamenti 1.44 e 1.45 sono posti in votazione con l'emendamento 1.57, di analogo contenuto sostanziale. Ove le proposte fossero approvate, saranno collocate dopo il comma 3-*quinques*.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.44, 1.45 e 1.57, ad essi sostanzialmente

identico, sono respinti.

La Commissione, in esito a successive e separate votazioni, respinge altresì gli emendamenti 1.46, 1.48, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 e 1.56 (identici tra loro), 1.58, 1.59, 1.0.2 e 1.0.3 (identici tra loro), 1.0.4 e 1.0.5 (identici tra loro), 1.0.6 e 1.0.7 (identici tra loro), nonché 1.0.8 e 1.0.9 (identici tra loro). Concluse le votazioni delle proposte emendative, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BITONCI dichiara di non accogliere gli ordini del giorno G/1482/1/9, G/1482/2/9, G/1482/3/9, G/1482/4/9, G/1482/5/9, G/1482/10/9, G/1482/11/9, G/1482/12/9, G/1482/17/9, G/1482/18/9, G/1482/21/9, G/1482/22/9 e G/1482/23/9.

Invita a ritirare l'ordine del giorno G/1482/19/9.

Quanto agli ordini del giorno G/1482/6/9, G/1482/7/9, G/1482/8/9 e G/1482/9/9, dà lettura di una proposta di riformulazione, cui è subordinato il parere favorevole. Dà lettura di una ulteriore riformulazione anche per gli ordini del giorno G/1482/13/9, G/1482/14/9, G/1482/15/9 e G/1482/16/9, con una modifica degli impegni e delle premesse.

Sull'ordine del giorno G/1482/20/9, il parere favorevole è subordinato all'inserimento delle parole: "valutare l'opportunità di adottare".

Sull'ordine del giorno G/1482/24/9, dà lettura di una proposta di riformulazione, sottolineando che le disposizioni vigenti non escludono la possibilità di stipulare polizze collettive.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) si associa all'orientamento espresso dal Sottosegretario.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) riformula l'ordine del giorno G/1482/6/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario BITONCI.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) sottoscrive l'ordine del giorno G/1482/7/9, e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario BITONCI. Ritira invece, dopo averlo sottoscritto, l'ordine del giorno G/1482/19/9.

Anche il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) e la senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) riformulano rispettivamente gli ordini del giorno G/1482/8/9 e G/1482/9/9, in testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti dal sottosegretario BITONCI.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula gli ordini del giorno G/1482/13/9, G/1482/14/9, G/1482/15/9, G/1482/20/9 e G/1482/24/9, in testi 2, pubblicati in allegato, accolti dal sottosegretario BITONCI.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) riformula l'ordine del giorno G/1482/16/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal sottosegretario BITONCI.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) sottolinea che le esigenze cui il provvedimento tenta di dare risposte richiederanno ulteriori precisazioni in fase attuativa, con riferimento ad esempio agli ambiti di applicazione. Ritiene altresì che occorra impostare il tema assicurativo sul principio di mutualità, fermo restando che ciò non esime il Governo dallo svolgimento di un'adeguata attività di prevenzione. Rileva peraltro che i rischi derivanti da calamità naturali possono talvolta chiamare in causa anche il soggetto pubblico che ha il compito di effettuare azioni di manutenzione, determinando dunque un *iter* assicurativo più complesso. Nel ribadire la necessità che ci sia corrispondenza tra assicurazione e premio, fa notare che sono le stesse compagnie assicurative e i soggetti chiamati a svolgere la vigilanza a sollecitare maggiore attenzione. Nel rimarcare l'importanza della prevenzione, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in atto, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), pur concordando con le proroghe disposte dal provvedimento, non condivide la modalità di sostegno alle imprese attraverso l'obbligo assicurativo, tanto più che ciò non è accompagnato da azioni per contrastare i rischi idrogeologici. Ritiene peraltro imprecise le definizioni dei soggetti su cui ricade l'obbligo, nonché dei tipi di eventi, che rischiano di non coprire tutti i fenomeni possibili. Dichiara perciò il voto di astensione del proprio schieramento.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1415) Disposizioni in materia di economia dello spazio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente **DE CARLO** ricorda che la settimana scorsa la Commissione aveva concluso le votazioni degli emendamenti, ad eccezione delle proposte 23.2, 23.18, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4, che erano state accantonate in attesa che giungesse il parere della Commissione bilancio. Poiché la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali proposte, esse sono dichiarate inammissibili.

Non essendoci ulteriori emendamenti da esaminare, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Comunica che è stato riformulato l'ordine del giorno G/1415/9/9 (già em. 21.14) in un testo 2 e che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1415/11/9, G/1415/12/9, G/1415/13/9, G/1415/14/9, G/1415/15/9 e G/1415/16/9 derivanti, rispettivamente, dalla trasformazione degli emendamenti 1.3, 9.2, 21.3, 25.17, 26.2 nonché 22.15 e 22.16. Tutti i citati ordini del giorno sono pubblicati in allegato. Interviene sull'ordine dei lavori il relatore **PAROLI** (FI-BP-PPE), il quale ritiene che l'Esecutivo non abbia accolto alcune aperture manifestate dalle forze politiche durante l'esame del provvedimento. Ricorda infatti che, su alcuni temi condivisi, si era concordato di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, consapevoli della valenza di questi ultimi come atti di indirizzo, nella prospettiva di orientare la fase attuativa.

Alla luce dell'orientamento che il rappresentante del Governo si accinge ad esprimere sugli ordini del giorno presentati, manifesta un certo imbarazzo, in qualità di Relatore, per la chiusura dimostrata rispetto alle istanze dei Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Sollecita dunque la presenza del Ministro, al fine di chiarire le intenzioni sul provvedimento in esame, augurandosi che oggi si sia verificata una mera incomprendimento. In caso contrario, verrebbe meno a suo avviso la stessa funzione di relatore, in virtù della quale ritiene di aver compiuto un serio lavoro di approfondimento e di mediazione.

Chiede dunque di aggiornare i lavori in vista di ulteriori interlocuzioni.

Il sottosegretario BITONCI comprende la posizione del relatore rispetto ad impegni assunti nelle scorse sedute, di cui si era fatto tramite a sua volta con le strutture governative. Manifesta comunque piena disponibilità ad approfondire nel merito il contenuto degli ordini del giorno e a rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Non essendoci interventi in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **CANTALAMESSA** (LSP-PSd'Az) esprime un parere favorevole.

Il senatore **BASSO** (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, in attesa di conoscere quale sarà l'andamento dell'esame del provvedimento nella sede di merito.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (M5S) chiede di rinviare a domani la votazione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **CANTALAMESSA** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, che ha lo scopo di definire un quadro giuridico complessivo delle attività subacquee

adeguato alla crescente antropizzazione della dimensione subacquea e all'evoluzione tecnologica in corso.

Dopo aver evidenziato che il testo dà attuazione al Piano del mare - approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare il 31 luglio 2023 - fa presente che si compone di 35 articoli, suddivisi in sei capi.

Riferisce indi sull'articolo 1, secondo il quale le disposizioni del disegno di legge non si applicano, per quanto di interesse, alla pesca e alle attività turistico-ricreative. L'articolo 2 elenca le definizioni, tra cui quella di imprese subacquee e iperbariche, ossia imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, e quella di infrastrutture subacquee di interesse nazionale. In proposito, segnala che le infrastrutture subacquee di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta, tra gli altri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e possiedono uno dei seguenti requisiti: essere di proprietà di soggetti di nazionalità italiana o di amministrazioni pubbliche, ovunque localizzate; essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale; presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale.

Dà conto dell'articolo 3, che attribuisce in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero - ove nominata - all'Autorità politica delegata per le politiche del mare.

Rileva che gli articoli da 4 a 9 istituiscono l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e ne disciplinano organizzazione, funzioni, risorse finanziarie e personale. L'Agenzia è chiamata a raccordare e mettere a sistema tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo e ad avere un quadro informativo completo delle attività subacquee, anche ai fini dell'adozione di quelle misure di mitigazione dei rischi di interferenza che risultino necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività della dimensione subacquea. L'Agenzia concorre alla promozione dello sviluppo di competenze e capacità, tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento anche del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del sistema produttivo nazionale.

Fa presente poi che, secondo gli articoli da 10 a 12, chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea deve effettuare una comunicazione all'Agenzia, la quale trasmette la suddetta comunicazione alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e può adottare misure di mitigazione del rischio di interferenza con altre attività subacquee. È altresì compito dell'Agenzia autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche.

Dopo aver menzionato l'articolo 13, che demanda all'Agenzia la definizione delle misure necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee, si sofferma sugli articoli da 14 a 16, in virtù dei quali l'Agenzia promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati e definisce gli *standard* minimi di sicurezza che devono possedere i mezzi subacquei non militari, con provvedimento adottato di concerto, tra gli altri, con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si prevede inoltre una speciale qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari.

Nell'accennare all'articolo 17, che individua i compiti dell'Agenzia in materia di sviluppo delle tecnologie subacquee e di ulteriori tecnologie e soluzioni tecniche avanzate, sottolinea che gli articoli da 18 a 25 individuano i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche, prevedendo che operatori e tecnici debbano essere iscritti nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, debbano essere dotati di un libretto personale informatico e siano sottoposti a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione

per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale. In particolare, l'articolo 25 prevede che sono definite le regole tecniche concernenti l'adozione di una regolamentazione tecnica per orientare le attività subacquee e iperbariche, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto - tra gli altri - con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Evidenzia poi che gli articoli 26 e 27 recano le sanzioni per gli operatori tecnici subacquei, i tecnici iperbarici e le imprese subacquee e iperbariche che violino le disposizioni degli articoli precedenti. Avviandosi alla conclusione, descrive brevemente il contenuto dell'articolo 28, sulle modifiche al codice dell'ordinamento militare, dell'articolo 29, sulle modifiche al codice della navigazione, nonché dell'articolo 30, sull'ambito di applicazione delle disposizioni del codice della navigazione. Infine, dà conto degli articoli da 31 a 35.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(1476) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1412, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1476 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 1412, sospesa nella seduta del 13 maggio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1476, su cui dà la parola alla relatrice.

La relatrice **BIZZOTTO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a firma del senatore De Cristofaro, che ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio tartufigeno, la promozione della sostenibilità ambientale, la salvaguardia delle varietà autoctone e il miglioramento della filiera produttiva (articolo 1). Esso si compone di 17 articoli.

Illustra indi l'articolo 2, sulla definizione di tartufaie controllate, ossia le tartufaie naturali situate su fondi privati interessati da operazioni di migioria ambientale, nonché l'articolo 3 sulle misure generali di tutela, tra le quali l'eliminazione delle limitazioni comunali alla libera raccolta nei territori soggetti a usi civici.

Fa presente che l'articolo 4 elenca le specie e forme di tartufo destinate al consumo e ammesse al commercio e alla trasformazione, vietando il consumo, la trasformazione e la commercializzazione di specie non autorizzate.

All'articolo 5 e all'articolo 6 - prosegue la Relatrice - si disciplina il riconoscimento, da parte delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle tartufaie coltivate e controllate, con criteri precisi per la certificazione, la superficie massima, la durata delle concessioni e i vincoli relativi alla proprietà e alla gestione. È previsto, inoltre, il divieto di affitto dei terreni sui quali insistono tartufaie controllate, nonché l'adozione di una tabellazione omogenea a livello nazionale.

Dopo aver menzionato l'articolo 7 sulla costituzione di consorzi volontari tra titolari di aziende agricole e forestali, osserva che la raccolta dei tartufi è disciplinata in modo dettagliato all'articolo 8, dove viene riaffermata la libertà di cerca nei boschi, terreni incolti e lungo i corsi d'acqua, e introdotto un sistema di monitoraggio tramite schede di raccolta da consegnare annualmente.

Dà poi conto dell'abilitazione alla raccolta, oggetto dell'articolo 9, che prevede un esame iniziale, corsi di aggiornamento quinquennali e il rilascio di un tesserino valido su tutto il territorio nazionale. Gli obblighi di tracciabilità e registrazione delle quantità raccolte o commercializzate sono disciplinati all'articolo 10.

Pone l'accento sull'articolo 11, che definisce un calendario nazionale di raccolta, articolato per specie, con possibilità di adattamento regionale previa consultazione delle consulte locali. Si vieta l'importazione e la trasformazione di specie aliene, nonché la commercializzazione fuori stagione per

prevenire la raccolta abusiva. La disciplina della commercializzazione e della lavorazione dei tartufi è affrontata all'articolo 12, che fissa *standard* qualitativi e igienico-sanitari, vietando, ad esempio, la vendita di tritume e tartufi non identificabili per specie.

Avviandosi alla conclusione, rileva che gli articoli 13 e 14 sono dedicati alle sanzioni, alla vigilanza e ai controlli, con pene differenziate per violazioni amministrative e penali, comprese sanzioni pecuniarie e sospensione del tesserino, fino alla revoca definitiva in caso di uso di veleni, mentre l'articolo 15 disciplina le disposizioni fiscali e l'obbligo di tracciabilità. L'articolo 16 provvede alle disposizioni finanziarie, autorizzando le regioni a istituire una tassa annuale di concessione per finanziare gli interventi previsti dalla legge, inclusa la piantumazione di alberi micorizzati. Infine, l'articolo 17 impone alle regioni l'adeguamento delle normative locali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni dei tartufai nei percorsi formativi e nella gestione dei registri. Propone pertanto di congiungere la discussione al seguito della discussione del disegno di legge n. 1412, data la connessione materiale.

In considerazione della proposta della Relatrice, la Commissione conviene quindi di congiungere la discussione del disegno di legge n. 1476 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1412. Conviene altresì di confermare, quale testo base, il disegno di legge n.1412, nonché il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti, fissato a martedì 27 maggio alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1482](#)

G/1482/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;

in particolare, il decreto introduce, mediante la proroga del termine del 31 marzo 2025 previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, un ingresso graduale dell'obbligo, per le imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

considerato che:

la citata proroga si è resa necessaria a seguito delle rimostranze da parte delle associazioni di settore - Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti - con riferimento ai costi elevati e alla mancanza di chiarezza e trasparenza su molte questioni;

Unimpresa ha calcolato che per alcune piccole e medie imprese il premio annuo potrebbe raggiungere 12.000 euro, un costo insostenibile in un periodo di inflazione, rincari energetici e stretta creditizia;

per un sistema produttivo nazionale già messo a dura prova da eventi geopolitici e crisi economiche, l'obbligo di stipulare polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali rappresenta l'ennesima incombenza di cui le aziende sono costrette a farsi carico, imponendo alle stesse di sostenere oneri aggiuntivi senza adeguati incentivi fiscali, quali

deduzioni o crediti d'imposta, che possano bilanciare gli ulteriori costi;

inoltre il citato obbligo assicurativo potrebbe penalizzare soprattutto le piccole imprese, creare disparità territoriali e ridurre la competitività internazionale, aumentando le difficoltà economiche già presenti nel tessuto produttivo;

la produzione industriale registra da svariati mesi un calo tendenziale consecutivo e una flessione costante, con una decrescita della produzione che interessa in maniera particolare il settore dell'*automotive*;

tra le aziende che più di altre soffrono la crisi, infatti, quelle del comparto auto registra gli impatti più devastanti sia sotto il profilo produttivo che occupazionale. La riduzione drastica della produzione di vetture negli stabilimenti di Stellantis e nelle aziende dell'indotto sta mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, con una perdita irreversibile di competenze e *know-how* tecnologico;

impegna il Governo:

ad approfondire ulteriormente gli effetti della disciplina in esame al fine di individuare, nel primo provvedimento utile, presupposti e condizioni di esonero dall'obbligo assicurativo per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, con particolare riferimento al settore dell'*automotive*, già colpito duramente dalla stagnazione economica e dagli alti costi energetici.

G/1482/2/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il provvedimento dispone, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

tale termine viene differito al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come rispettivamente definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

la stessa relazione illustrativa del Governo pone in evidenza come la suddetta proroga muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro);

L'Italia, per la sua conformazione geografica e morfologica, è tra i Paesi più esposti al rischio di eventi naturali, in particolare terremoti e dissesti idrogeologici. Negli ultimi anni, la crisi climatica ha aggravato ulteriormente la situazione, aumentando la frequenza e l'intensità delle alluvioni e provocando danni sempre più rilevanti all'ambiente e all'economia;

secondo i dati del Rapporto Ance-Cresme, mentre la spesa per riparare gli eventi sismici è rimasta costante (2,7 miliardi nel periodo 2009-2023 contro 3,1 dei periodi precedenti), la spesa per contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico è triplicata da una media annua di 1 miliardo precedente al 2009 a 3,3 miliardi nel periodo 2009-2023;

un sistema assicurativo diffuso può contribuire in parte a ridurre l'onere economico a carico dello stato, ma di certo non può sostituire la necessità impellente di un piano strutturale per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio, affrontando in primis il dissesto idrogeologico e le ulteriori fragilità intrinseche del nostro Paese;

il solo obbligo assicurativo, in assenza di interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio, rischia di trasformare lo stesso strumento in un

fattore di vulnerabilità per le imprese più fragili, con un impatto regressivo sui territori già economicamente deboli, determinando una distorsione per la coesione territoriale ed economica del Paese;

il rischio è che la spesa necessaria per la copertura assicurativa, particolarmente onerosa in aree ad alta esposizione (ad esempio rischio sismico o idrogeologico), diventi di fatto insostenibile per molte PMI, cooperative sociali e realtà del terzo settore, con particolare riferimento a quelle che operano in regime di appalto pubblico o di accreditamento per i servizi sanitari e sociosanitari, dove i costi non sono facilmente recuperabili ed i corrispettivi sono difficili da rinegoziare,

impegna il Governo:

1) al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti a rischi derivanti da eventi catastrofici:

-ad adottare un Programma nazionale di interventi pubblici per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio;

-a dare immediata operatività al Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) attraverso il rafforzamento della governance per l'individuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori, con la definizione delle priorità e delle relative risorse necessarie per la realizzazione interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio;

-a promuovere pratiche costruttive innovative e resilienti per il futuro e politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali e della necessità di azzerare il consumo di suolo, riducendo la vulnerabilità intrinseca del nostro patrimonio costruito e naturale;

2) a prevedere l'introduzione di adeguate misure di sostegno alle aziende che dovranno far fronte ai nuovi oneri assicurativi, anche attraverso la previsione di maggiori deducibilità dei costi delle polizze, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP).

G/1482/3/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici (A.S. 1482),

premesso che:

il provvedimento dispone, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

tale termine viene differito al 1 ° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come rispettivamente definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

la stessa relazione illustrativa del Governo pone in evidenza come la suddetta proroga muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro);

il solo obbligo assicurativo, in assenza di interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio, rischia di trasformare lo stesso strumento in un fattore di vulnerabilità per le imprese più fragili, con un impatto regressivo sui territori già economicamente deboli, determinando una distorsione per la coesione territoriale ed economica del

Paese;

il rischio è che la spesa necessaria per la copertura assicurativa, particolarmente onerosa in aree ad alta esposizione (es. rischio sismico o idrogeologico), diventi di fatto insostenibile per molte PMI, cooperative sociali e realtà del terzo settore, con particolare riferimento a quelle che operano in regime di appalto pubblico o di accreditamento per i servizi sanitari e sociosanitari, dove i costi non sono facilmente recuperabili ed i corrispettivi sono difficili da rinegoziare;

in particolare, per le imprese del settore del *welfare* che svolgono attività di servizio ed operano prevalentemente in strutture pubbliche o in strutture appartenenti a soggetti non tenuti, sulla base delle attuali disposizioni di riferimento, alla stipula della polizza l'obbligo di assicurazione risulterebbe iniquo e sproporzionato rispetto alla loro fondamentale azione di sussidiarietà al welfare di questo Paese;

anche le cooperative del settore culturale che hanno in concessione, o nella disponibilità ad altro titolo, beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) - prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi - si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a definire con chiarezza i soggetti obbligati alla stipula dei contratti assicurativi, disponendo una chiara esenzione dell'ambito di applicazione della relativa disciplina per le imprese del settore del *welfare* e del settore culturale, che operano prevalentemente in strutture pubbliche o che hanno in concessione o nella disponibilità ad altro titolo, beni del patrimonio culturale, individuando per questi ultimi gli strumenti di tutela nelle previsioni del Codice dei beni culturali.

G/1482/4/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il provvedimento dispone, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

tale termine viene differito al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come rispettivamente definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

la stessa relazione illustrativa del Governo pone in evidenza come la suddetta proroga muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro);

il solo obbligo assicurativo, in assenza di interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio, rischia di trasformare lo stesso strumento in un fattore di vulnerabilità per le imprese più fragili, con un impatto regressivo sui territori già economicamente deboli, determinando una distorsione per la coesione territoriale ed economica del Paese;

l'attuale obbligo assicurativo riguarda anche tutte quelle piccole imprese personali che non utilizzano immobili per lo svolgimento dell'attività produttiva, né impianti e/o attrezzature di rilevante valore. Parliamo di circa 2 milioni di imprese che hanno optato per il regime forfettario, che sono

dotate solamente di attrezzature di modico valore, peraltro non obbligate al registro dei beni ammortizzabili, il cui l'obbligo di assicurazione risulterebbe iniquo e sproporzionato rispetto ai beni effettivamente utilizzati,

impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre una chiara esenzione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa alle assicurazioni dei rischi catastrofali per le imprese personali che non utilizzano immobili per lo svolgimento dell'attività produttiva o che, per l'esercizio dell'attività, sono dotate solamente di attrezzature di modico valore (voce B-II, n. 3) del codice civile).

G/1482/5/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775;

i casi presi in considerazione per gli eventi catastrofici e possibili conseguenze nella maggioranza delle previsioni normative sono difficilmente riferibili alle strutture sportive;

l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;

diversi interventi di deputati del gruppo Partito democratico - Italia democratica e progressista hanno sollecitato il Governo a porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni a causa degli effetti devastanti della pandemia,

impegna il Governo a prevedere - in fase di adozione del primo provvedimento utile - un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive dilettantistiche, ASD, SSD, delle imprese sociali e del terzo settore per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedendone la completa gratuità per il primo anno, il concorso all'80 per cento del costo al secondo anno e al 65 per cento del costo per il terzo anno.

G/1482/6/9 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su

chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

considerato che:

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,

impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.

G/1482/6/9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

considerato che:

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,

impegna il Governo a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa chiarendo l'esclusione dall'obbligo assicurativo per le imprese che utilizzano tali beni immobili.

G/1482/7/9 (testo 2)

[Rosso](#), [Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482)",

premessi che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,

impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.

G/1482/7/9

[Rosso, Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482)",

premessi che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,

impegna il Governo a risolvere, anche in via interpretativa, tale criticità della normativa chiarendo l'esclusione dall'obbligo assicurativo per le imprese che utilizzano tali beni immobili.

G/1482/8/9 (testo 2)

[Durnwalder](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);

premessi che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

considerando che

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,

impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.

G/1482/8/9

[Durnwalder](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);

premessi che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

considerando che

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze

assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,

impegna il Governo a risolvere, anche in via interpretativa, tale criticità della normativa chiarendo l'esclusione dall'obbligo assicurativo per le imprese che utilizzano tali beni immobili.

G/1482/9/9 (testo 2)

Fregolent

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);

premesso che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza;

impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.

G/1482/9/9

Fregolent

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);

premesso che:

l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1,

lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza;

impegna il Governo:

a risolvere, anche in via interpretativa, tale criticità della normativa chiarendo l'esclusione dall'obbligo assicurativo per le imprese che utilizzano tali beni immobili.

G/1482/10/9

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la proroga del termine entro cui le imprese di medie dimensioni e le piccole e microimprese sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio, con scadenze differenziate in relazione alla dimensione delle imprese;

eventi catastrofali, riconducibili anche al cambiamento climatico, si ripetono con sempre maggiore frequenza e intensità nel nostro Paese;

considerato che:

a fronte di un quadro allarmante che ha richiesto negli anni l'impiego di considerevoli risorse pubbliche, la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico assume un ruolo fondamentale al fine di evitare il prodursi di danni imputabili anche a una non corretta gestione del territorio;

non appare equa la soluzione di trasferire sulle imprese il costo dei danni provocati dagli eventi catastrofali in un territorio come il nostro, fortemente esposto al rischio idrogeologico, senza contestualmente aumentare gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, a cominciare da quelli previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

secondo i dati Istat del dicembre 2024, la maggior parte dei settori produttivi continua a registrare un significativo calo rispetto al 2023, con una forte incidenza per le imprese manifatturiere;

una tendenza positiva è invece riconosciuta alle aziende del settore della difesa e della sicurezza che, nel contesto del rafforzamento della base industriale militare europea, hanno registrato una crescita significativa e costante dei ricavi;

nell'Unione europea gli investimenti in difesa sono aumentati del trenta per cento tra il 2021 e il 2024, con una spesa totale di centodue miliardi di euro nel 2024, e una crescita dei ricavi del 12,7 per cento per le principali aziende, come BAE Systems, Thales, Leonardo, Rheinmetall e Airbus (limitandosi alla divisione difesa e spazio);

impegna il Governo:

al fine di prevenire i danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofici oggetto dell'assicurazione di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure di sostegno alle imprese recate dallo stesso con il finanziamento di misure finalizzate alla messa in sicurezza e alla difesa del territorio, rinvenendo le necessarie risorse anche mediante l'introduzione di una imposta straordinaria sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale nonché mediante l'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla diminuzione della spesa destinata al finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti.

G/1482/11/9

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici" (A.S. 1482);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la proroga del termine entro cui le imprese di medie dimensioni e le piccole e microimprese sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio, con scadenze differenziate in relazione alla dimensione delle imprese;

l'intervento normativo intende agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte formulate sulla base della nuova normativa, anche al fine di evitare comportamenti speculativi da parte delle imprese di assicurazione;

considerato che:

il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo, seppur differito, appare ancora eccessivamente stringente e non consente alle imprese di adeguarsi in modo consapevole e vantaggioso;

la disciplina attuativa, contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 30 gennaio 2025, n. 18, presenta numerose ambiguità e incertezze sotto il profilo interpretativo e operativo che rischiano di preconstituire condizioni tali da renderne difficile l'applicazione e generare un aumento del contenzioso giudiziario;

l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione incide sull'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici, e dunque si configura come un fattore anch'esso penalizzante, soprattutto per le micro e piccole imprese che versano in maggiore difficoltà. Secondo i dati Istat del dicembre 2024, la maggior parte dei settori produttivi continua, infatti, a registrare un significativo calo rispetto al 2023, con una forte incidenza per le imprese manifatturiere;

al fine di consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi in oggetto occorre attendere l'attivazione del portale che la legge n. 193 del 2024 ha affidato alla gestione dell'IVASS;

impegna il Governo:

ad approfondire ulteriormente gli effetti della disciplina in esame al fine di individuare, nel primo provvedimento utile, presupposti e condizioni di esonero dall'obbligo assicurativo per danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese, o, in subordine, a prevedere un ulteriore differimento del termine di efficacia dello stesso almeno fino al sesto mese successivo all'attivazione del portale che l'IVASS dovrà predisporre per consentire l'effettivo esame ponderato e comparativo dei contratti assicurativi.

G/1482/12/9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024). I commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge n. 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

il nuovo comma 3-*bis*, pur modificando l'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023 non risolve l'inadeguatezza della disposizione laddove continua ad obbligare anche le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali, ovvero sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;

oltre alla segnalazione delle imprese di categoria, si osserva che alla luce dei risultati dell'indagine condotta dall'IVASS nel giugno 2024 sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali, appare evidente l'inadeguatezza di tale obbligo assicurativo nei confronti delle imprese del settore ittico in quanto tali polizze escludono espressamente dalla copertura i danni derivanti da mareggiate, marea e penetrazione di acqua marina, che rappresentano invece le principali cause di danno per il comparto, incidendo per circa l'80 per cento, sia sulle perdite materiali, sia sui giorni di inattività forzata;

si evidenzia inoltre che negli ultimi dieci anni i danni riconducibili a tali fenomeni hanno registrato un incremento medio del 40 per cento, con punte del 100 per cento per le imprese operanti in aree particolarmente esposte a eventi meteomarinari estremi;

in tale contesto, imporre alle imprese ittiche la stipula obbligatoria di polizze che escludono le specifiche tipologie di rischio cui esse sono strutturalmente soggette non solo risulta inefficace sotto il profilo della tutela economica, ma introduce una distorsione in termini di equità e proporzionalità dell'obbligo normativo,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte ad escludere dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, come modificato dal decreto in esame, le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura.

G/1482/13/9 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti

che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;
i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche i danni causati dai maremoti e dal bradisismo flegreo tra gli eventi catastrofali assicurabili;

impegna il Governo a valutare, anche nell'ambito del tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche a eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente legge.

G/1482/13/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premesso che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche i danni causati dai maremoti e dal bradisismo flegreo tra gli eventi catastrofali assicurabili;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche i danni causati da ulteriori eventi catastrofali, quali i maremoti e il bradisismo flegreo, tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

G/1482/14/9 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno

modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche il rischio di danni causati dalle cosiddette «bombe d'acqua» tra gli eventi catastrofali assicurabili;

impegna il Governo a valutare, anche nell'ambito del tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche a eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente legge.

G/1482/14/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche il rischio di danni causati dalle cosiddette «bombe d'acqua» tra gli eventi catastrofali assicurabili;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche il rischio di danni cagionati dalle fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata, cosiddette «bombe d'acqua», tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

G/1482/15/9 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premesso che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali

introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

impegna il Governo a valutare, anche nell'ambito del tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche a eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente legge.

G/1482/15/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premesso che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

il nuovo comma 3-*bis*, pur modificando l'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023, non risolve l'inadeguatezza della disposizione laddove continua ad obbligare le imprese a stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali, escludendo però la copertura dei danni derivanti anche dalle mareggiate e le trombe d'aria;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere i danni causati dalle mareggiate e dalle trombe d'aria tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

G/1482/16/9 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premesso che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti,

la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

impegna il Governo a valutare, anche nell'ambito del tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche a eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente legge.

G/1482/16/9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

il nuovo comma 3-*bis*, pur modificando l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, non risolve l'inadeguatezza della disposizione laddove continua ad obbligare le imprese a stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali, escludendo però la copertura dei danni derivanti dalle maree e penetrazione di acqua marina;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche i danni causati dalle maree, ivi incluso il fenomeno dell'«acqua alta» e penetrazione di acqua marina tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

G/1482/17/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

con riferimento alle modifiche della disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali, in considerazione dell'obiettivo solidale perseguito dall'istituto e del carattere obbligatorio dell'assicurazione in argomento, occorrerebbe esentare le polizze catastrofali dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata alle polizze del ramo danni, ricordando che un'analogha esenzione è attualmente prevista per le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, ai sensi della tabella C dell'allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;

occorre inoltre chiarire, sempre ai fini fiscali, che le polizze sono interamente deducibili dalle imposte sui redditi, e che la deducibilità opera anche nel caso delle assicurazioni stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad esentare le polizze catastrofali, come disciplinate all'esito delle modifiche introdotte alla legge n. 213 del 2023 dal decreto in esame, dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata alle polizze del ramo danni;

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volto a chiarire che le polizze stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, come modificato dal decreto in esame, sono interamente deducibili dalle imposte sui redditi e che la deducibilità opera anche nel caso delle assicurazioni stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile.

G/1482/18/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati emendamenti che modificano la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

in particolare, il comma 3-ter, introdotto in sede referente, introduce una deroga alle limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione previste all'articolo 1, comma 104, della legge n. 213 del 2023, stabilendo che il contratto di assicurazione possa prevedere un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15 per cento del danno, introduce un criterio di proporzionalità del premio in base al rischio;

i territori interessati da stati di emergenza sono caratterizzati da una vulnerabilità fisiologica che, di fatto, innalza il coefficiente di rischio: l'assenza di meccanismi di calmierazione, unita alla dipendenza del premio dalla sola localizzazione territoriale, può pertanto tradursi in un aggravio sproporzionato per le imprese situate in tali aree;

nei contesti indicati, pertanto, aggiungere un ulteriore obbligo assicurativo, privo di meccanismi di compensazione, rischia di pregiudicare la possibilità di consolidare la ripresa economica post calamità;

occorre valutare strumenti fiscali a beneficio dei contraenti le cui imprese siano ubicate nei territori interessati da stati di emergenza, come ad esempio l'esenzione delle polizze catastrofali dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata al ramo danni, nonché la completa deducibilità

dei premi assicurativi,

impegna il Governo a prevedere misure di calmierazione dell'onere assicurativo a beneficio delle imprese ubicate nei territori interessati da stati di emergenza a seguito di eventi catastrofici, come disciplinate all'esito delle modifiche introdotte alla legge n. 213 del 2023 dal decreto in esame, quali l'esenzione dall'imposta sul ramo danni dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata e la completa deducibilità dei premi assicurativi corrisposti per le polizze stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

G/1482/19/9

[Rosso, Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici (A.S. 1482)",

premessi che:

il provvedimento in esame detta disposizioni concernenti il differimento dell'obbligo di stipulazione dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi nel territorio nazionale (definiti in gergo: CAT-NAT), al fine di agevolare l'adempimento di tale obbligo da parte delle medie e piccole imprese;

la decorrenza dell'obbligo, inizialmente prevista al 31 dicembre 2024 e già prorogata al 31 marzo 2025, è ulteriormente prorogata dal provvedimento in esame rispettivamente al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;

la proroga è volta a consentire un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato l'elevato numero delle imprese obbligate che sono costituite, tra l'altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese;

al fine di favorire la comparazione delle proposte di polizza delle compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale il comma 105-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 ha previsto che IVASS, attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, gestisca un sistema di comparazione dei prezzi e delle condizioni delle polizze CAT-NAT proposte dalle Compagnie (cosiddetto "preventivatore");

in sede di esame del decreto-legge la Camera ha inserito un comma, in cui si prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi in collaborazione con IVASS svolgano funzioni di controllo e verifica sui costi e gli indennizzi delle polizze catastrofali, anche su segnalazione delle imprese, al fine di prevenire e arginare fenomeni speculativi sui premi assicurativi;

in sede di audizione in prima lettura, il sindacato Agenti (SNA) e la stessa IVASS hanno chiarito che i prezzi che le imprese troveranno sul "preventivatore" non corrispondono a quelli effettivamente praticati dalle compagnie;

impegna il Governo a intervenire sull'IVASS impegnandolo a chiarire che le tariffe comparate che le imprese troveranno nel modello informatico di comparazione dei prezzi gestito dall'Istituto medesimo, devono essere considerate come tariffe massime applicabili, prevedendo che ove le stesse fossero superate senza adeguata motivazione, sia attivabile il meccanismo di controllo e verifica sui costi previsto dal provvedimento in esame mediante modifica del comma 105-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

G/1482/20/9 (testo 2)

[Franceschelli, Giacobbe, Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofici introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofici, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

in particolare, il comma 3-*quinqies*, introdotto in sede referente, novella l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili: 1) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio; 2) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;

la medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;

tale modifica non chiarisce però quali siano le conseguenze legate all'eventuale esito negativo delle procedure di sanatoria o di condono pendenti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire, in relazione a quanto previsto dal nuovo comma 3-*quinqies*, che in caso di immobili per i quali vi sia in corso un procedimento di sanatoria o condono l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofici è condizionata all'esito positivo del procedimento e che, in caso di esito negativo, non spetta altresì alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

G/1482/20/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofici introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofici, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

in particolare, il comma 3-*quinqies*, introdotto in sede referente, novella l'articolo 1, comma

106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili: 1) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio; 2) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;

la medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

tale modifica non chiarisce però quali siano le conseguenze legate all'eventuale esito negativo delle procedure di sanatoria o di condono pendenti;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire, in relazione a quanto previsto dal nuovo comma 3-*quinquies*, che in caso di immobili per i quali vi sia in corso un procedimento di sanatoria o condono l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo del procedimento e che, in caso di esito negativo, non spetta altresì alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

G/1482/21/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

le modifiche introdotte non intervengono però adeguatamente su problematiche ancora aperte;

in particolare, occorrerebbe circoscrivere meglio la portata delle misure sanzionatorie in caso di violazione dell'obbligo assicurativo, precisando che l'espressione «contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche» prevista dal comma 102 della legge n. 213 del 2023, si riferisce unicamente a interventi finanziari diretti conseguenti all'evento catastrofale, escludendo in ogni caso i crediti di imposta, e che la sanzione non deve coinvolgere i danni arrecati a beni diversi da quelli per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni non dovrebbe essere automatica, ma prevista di volta in volta in modo esplicito, nel momento in cui viene introdotto un incentivo;

sarebbe inoltre, ragionevole, prevedere la non applicazione integrale delle sanzioni in caso di inadempienze parziali o oggettive impossibilità (es. immobili in affitto con abusi);

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a rimodulare le sanzioni previste in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, come modificato dal presente decreto, nei

termini esposti in premessa.

G/1482/22/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024, stabilendo che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 213 del 2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza;

in merito, quindi, alle modifiche introdotte dal comma 3-*sexies*, si ribadisce che l'obbligo assicurativo dovrebbe riguardare esclusivamente i beni di proprietà delle imprese e non anche i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, quindi anche in affitto;

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di prevedere che l'obbligo assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali riguardi esclusivamente i beni di proprietà delle imprese.

G/1482/23/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge n. 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge n. 155 del 2024, stabilendo che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge n. 213 del 2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza;

in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche il rischio di danni causati dal fenomeno della subsidenza tra gli eventi catastrofali assicurabili,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche il rischio di danni cagionati dal fenomeno della subsidenza tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

G/1482/24/9 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

con riferimento alle modifiche della disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali, occorre chiarire che le imprese soggette all'obbligo di assicurarsi contro i rischi da catastrofe naturale possono costituirsi in consorzi o aderire a forme associative idonee a provvedere collettivamente alla copertura obbligatoria,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative al fine di chiarire che le imprese soggette all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 213/2023, ovvero quello di assicurarsi contro i rischi da catastrofe naturale, possano aderire a forme associative idonee a provvedere collettivamente alla copertura obbligatoria.

G/1482/24/9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

premessi che:

il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

i commi aggiuntivi dal 3-*bis* al 3-*sexies* intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

con riferimento alle modifiche della disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali, occorre chiarire che le imprese soggette all'obbligo di assicurarsi contro i rischi da catastrofe naturale possono costituirsi in consorzi o aderire a forme associative idonee a provvedere collettivamente alla copertura obbligatoria,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di chiarire che le imprese soggette all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, ovvero quello di assicurarsi contro i rischi da catastrofe naturale, possano costituirsi in consorzi o aderire a forme associative idonee a provvedere collettivamente alla copertura obbligatoria.

Art. 01

01.1

[Fregolent, Musolino](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Finalità)

1. Allo scopo di prevenire e ridurre i casi di contaminazione ambientale, con rilevanti danni al terreno, alle acque superficiali e sotterranee, al mare, alle specie animali e vegetali, agli *habitat* naturali protetti e alle aree protette e con gravi conseguenze per la salute delle persone e la qualità della vita, nonché gli elevati rischi di insolvenza a carico degli operatori economici responsabili di danno ambientale, in conseguenza degli elevati costi di bonifica e ripristino e di risarcimento dei terzi danneggiati, le disposizioni della presente legge sono volte a incentivare i comportamenti virtuosi degli operatori economici, in particolare:

a) un maggiore ricorso alla stipulazione di contratti di assicurazione contro il rischio di danni all'ambiente, per tutelare il patrimonio dell'impresa, garantire la solvibilità in caso di danno nei riguardi degli enti e dei privati danneggiati e promuovere il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale;

b) la migliore gestione dei rischi ambientali, sia rispetto alla probabilità di accadimento sia rispetto alla possibile dimensione dei sinistri, favorendo gli interventi sulle parti degli impianti suscettibili di cagionare i più gravi danni all'ambiente, quali i serbatoi interrati monoparete in esercizio da più di quindici anni e i bacini di contenimento di serbatoi fuori terra;

c) l'adeguamento alla norma tecnica UNI/PdR 107:2021 « Ambiente protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per la stipulazione di polizze assicurative per danni ambientali)

1. Per l'anno 2025 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per la stipulazione di contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di danno all'ambiente, come definito dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2004/35/CE.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) le attività assicurate devono essere esercitate presso strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

b) la durata della copertura assicurativa deve essere di almeno un anno;

c) la copertura assicurativa non deve essere limitata soltanto all'inquinamento improvviso o accidentale;

d) la copertura assicurativa deve comprendere l'intero danno ambientale, come determinato ai sensi della parte quarta, titolo V, e della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la copertura dei danni all'ambiente deve prevedere un massimale almeno pari a un milione di

euro esclusivamente destinato a tale tipo di danno.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di 1.500 euro per ciascun beneficiario.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti e la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante la stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

«Art. 1-ter

(Incentivi connessi alla certificazione UNI/PdR 107:2021 « Ambiente protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali »)

1. Gli incentivi di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma previsti per l'adesione al Sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) e per la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 sono estesi alla certificazione UNI/PdR 107:2021 « Ambiente protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali ».

«Art. 1-quater

*(Credito d'imposta per le spese sostenute per il conseguimento della certificazione UNI/ PdR
107:2021)*

1. Per l'anno 2023 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per il conseguimento della certificazione UNI/PdR 107:2021 « Ambiente protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali ».

2. È ammissibile al credito d'imposta di cui al comma 1 la spesa per l'audit di certificazione occorrente per il conseguimento dell'attestato di certificazione e l'utilizzo del logo UNI/PdR 107:2021, sostenuta in relazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato presso la società Accredia per la certificazione UNI/PdR 107:2021.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di euro 1.000 per ciascun beneficiario.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante il rilascio della certificazione UNI/PdR 107:2021.

8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa

dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

«Art. 1-quinquies

(Credito d'imposta per interventi sui serbatoi interrati e sui bacini di contenimento obsoleti)

1. Per l'anno 2023 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per interventi di manutenzione sui serbatoi interrati e sui bacini di contenimento obsoleti.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese per i seguenti interventi, eseguiti nel rispetto della norma tecnica UNI/PdR 107:2021 « Ambiente protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali », su serbatoi interrati e bacini di contenimento con una vetustà di almeno quindici anni, al servizio di strutture produttive situate nel territorio dello Stato:

- a) sostituzione con un nuovo serbatoio a doppia parete;
- b) verifiche strutturali, con esclusione dei costi di smaltimento di fondami e residui presenti nel serbatoio stesso;
- c) vetrificazione del serbatoio esistente;
- d) realizzazione di doppio fondo o doppia parete sul serbatoio esistente;
- e) impermeabilizzazione dei bacini di contenimento per serbatoi contenenti sostanze pericolose.

3. Gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono alternativi. L'intervento di cui alla lettera *e)* non è alternativo a quelli di cui alle lettere precedenti.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di euro 2.000 per ciascun beneficiario.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 7 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti,

iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

8. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2.

9. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.»

Art. 1

1.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure urgenti in materia di polizze catastrofali)

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo all'attivazione del portale informatico di cui all'articolo 1, comma 105-bis, della legge n. 213 del 2023.»

1.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Misure urgenti in materia di polizze catastrofali)

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo all'attivazione del portale informatico di cui all'articolo 1, comma 105-bis, della legge n. 213 del 2023.»

1.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 31 dicembre 2025.

1-bis. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica alle piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775.»

1.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2026».

1.5

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con

le seguenti: «31 dicembre 2026».

1.6

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è costituito dai beni elencati all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, di proprietà delle imprese di cui al medesimo comma 101, impiegati nell'esercizio dell'attività, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi.»

1.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213:

a) sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche le fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata, e ai picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nelle località di Venezia, Chioggia, Grado, Lignano e Trieste (cosiddetta «acqua alta»);

b) sono compresi tra i sismi anche i maremoti e il bradisismo flegreo».

1.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Al fine di favorire l'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofici e garantire una maggiore solidità finanziaria in caso danni da eventi catastrofici, il costo deducibile relativo alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 per il pagamento dell'importo del premio assicurativo a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è maggiorato nella misura del 150 per cento.»

1.9

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 giugno 2026 per le imprese situate nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.»

1.10

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "e le esondazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché ogni altro evento calamitoso o catastrofale connesso a fattori naturali e alla crisi climatica."»

1.11

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «dei beni mobili, o» con le seguenti: «dei beni mobili con caratteristiche analoghe all'esistente a prezzi di mercato, nonché.»

1.12

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 3-bis, dopo le parole: «interessato dall'evento calamitoso» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fatta salva la facoltà di deroga di cui all'articolo 1907 del codice civile».

1.13

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 3-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ovvero un valore convenzionale su base catastale rivalutata, definito con decreto dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "si deve" sono sostituite dalle seguenti: "si può" e dopo le parole: "risorse pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei crediti di imposta".

3-bis.2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica solo a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni concessi dopo i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, ultimo periodo, del presente articolo.»

1.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "si deve" sono sostituite dalle seguenti: "si può" e dopo le parole: "risorse pubbliche," sono inserite le seguenti: "con esclusione dei crediti di imposta".

3-bis.2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica solo a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni concessi dopo i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, ultimo periodo, del presente articolo.»

1.16

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche i picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nelle località di Venezia, Chioggia, Grado, Lignano e Trieste (cosiddetta "acqua alta").»

1.17

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche le fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata.»

1.18

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è compreso tra gli eventi da assicurare il fenomeno della subsidenza.»

1.19

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono compresi tra i sismi anche i maremoti e il bradisismo flegreo.»

1.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. Gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano alle imprese aderenti al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non utilizzano immobili per lo svolgimento dell'attività produttiva e sono dotate di attrezzature di modico valore.»

1.21

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica ai beni che rientrano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che rimangono disciplinati, anche con riferimento agli strumenti di tutela, dal medesimo codice.»

1.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica ai beni che rientrano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che rimangono disciplinati, anche con riferimento agli strumenti di tutela, dal medesimo codice.»

1.23

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo ubicate nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»

1.24

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica alle imprese e agli enti del Terzo settore, anche qualora siano tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono la propria attività all'interno di strutture pubbliche.»

1.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101, è aggiunto il seguente:

101-bis. In caso le imprese risultino locatarie di unità immobiliari ad uso imprenditoriale, la stipula dei contratti assicurativi di cui al comma 101 rimane a carico dei proprietari degli immobili, qualora già non abbiano stipulato una polizza a copertura dai danni da evento catastrofale sull'immobile o non abbiano riconosciuto all'impresa locataria il controvalore del premio pagato per la sottoscrizione dei contratti assicurativi.»

1.26

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, dopo il comma 101 aggiungere il seguente:

"101-bis. Le associazioni di volontariato, enti del terzo settore e cooperative sociali possono accedere a convenzioni assicurative agevolate stipulate con il supporto del Dipartimento per le politiche sociali."».

1.27

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101, è aggiunto, il seguente: "101-bis. Dall'obbligo di cui al comma 101 sono escluse le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3), del codice civile, di valore non superiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa."»

1.28

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101, è inserito, il seguente:

"101-bis. Dall'obbligo di cui al comma 101 sono escluse le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3), del codice civile, di valore non superiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa."»

1.29

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", anche con riferimento a quelle" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità di accedere ai contributi pubblici, comunque denominati, per i danni causati dagli eventi ai beni non ricompresi nella copertura assicurativa obbligatoria".»

1.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Franceschelli](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la parola: "anche" è soppressa.».

1.31

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei soli casi di danni subiti dall'impresa che sono conseguenza diretta di uno degli eventi di cui al comma 101 e limitatamente ai beni per i quali sussista l'obbligo assicurativo"»

1.32

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale inadempimento produce limitazioni, ai sensi del periodo precedente, con autonomo riferimento alle singole categorie di beni individuate nel comma 101, se soggetti ad obbligo di copertura."»

1.33

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale inadempimento produce limitazioni, ai sensi del periodo precedente, con autonomo riferimento alle singole categorie di beni individuate nel comma 101, se soggetti ad obbligo di copertura."»

1.34

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente: «3-ter.1. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto" sono sostituite dalle seguenti: "adeguamento almeno annuale anche tenuto conto degli interventi pubblici e privati di mitigazione del rischio intervenuti nel tempo e".»

1.35

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-ter.1. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "comma 103" sono inserite le seguenti: "e alle clausole di anticipazione dell'indennizzo".»

1.36

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-ter.1. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono compresi tra gli eventi calamitosi e catastrofici suscettibili di indennizzo valanghe, colate di fango, crolli, danni da desertificazione del suolo e altri fenomeni di dissesto come definiti dalla normativa di settore."»

1.37

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-ter.1. All'articolo 1, comma 105-bis, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "delle coperture" sono inserite le seguenti: ", le clausole di anticipazione degli indennizzi".»

1.38

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Al comma 3-quater, aggiungere in fine, le seguenti parole: «In caso di accertate pratiche speculative o collusive da parte degli operatori assicurativi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che irroga sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa assicurativa, ai sensi della normativa vigente in materia di concorrenza. L'IVASS pubblica annualmente un registro dei premi assicurativi medi per area geografica, livello di rischio e tipologia di immobile, con finalità di trasparenza e informazione al pubblico.»

1.39

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole da: «L'assicuratore è tenuto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «La copertura assicurativa ricomprende gli immobili muniti del titolo edilizio originario della costruzione o del provvedimento di legittimazione ovvero la cui costruzione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio. Gli immobili oggetto di sanatoria sono ammissibili alla copertura, fermo restando che l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo della procedura di sanatoria.».

1.40

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: «Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono» aggiungere le seguenti: «, fermo restando che l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo della procedura di sanatoria o di condono.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «dal precedente periodo» con le seguenti: «dai precedenti periodi, nonché per gli immobili per i quali le procedure di sanatoria o di condono abbiano avuto esito negativo,».

1.41

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: «procedimento di sanatoria o di condono.» inserire le seguenti: «Per gli immobili oggetto di procedura di sanatoria già avviata alla data dell'evento calamitoso, l'assicurabilità è ammessa in via provvisoria per un periodo massimo di 24 mesi, previa attestazione tecnica di conformità da parte di un professionista abilitato.».

1.42

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:

«3-quinquies.1. All'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle cooperative e alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154".

3-quinquies.2. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3-quinquies.1 è conseguentemente abrogato l'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.»

1.43

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:

«3-quinquies.1. All'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono inserite le seguenti: ", nonché alle cooperative e alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154".

3-quinquies.2. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3-quinquies.1 è conseguentemente abrogato l'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.»

1.44

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

«3-quinquies.1. L'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante «Misure urgenti in materia economica

e fiscale e in favore degli enti territoriali», si interpreta nel senso che l'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, quando le immobilizzazioni ivi indicate sono iscritte nello stato patrimoniale del bilancio.»

1.45

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

«3-quinquies.1. L'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali", si interpreta nel senso che l'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, quando le immobilizzazioni ivi indicate sono iscritte nello stato patrimoniale del bilancio.»

1.46

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Al comma 3-sexies, sostituire il quarto periodo con il seguente:

«In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante o, se superiore, al danno emergente direttamente connesso all'interruzione dell'attività di impresa causata dall'evento catastrofico, fino a concorrenza dell'importo dell'indennizzo percepito dal proprietario e nei limiti della documentazione probatoria fornita dall'imprenditore.»

1.47

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3-sexies inserire i seguenti: «3-septies. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole "comma 101" le parole: "si deve" sono sostituite da "si può" e dopo le parole "risorse pubbliche," sono aggiunte le parole "con esclusione dei crediti di imposta".

3-octies. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si applica solo a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni concessi dopo i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, ultimo periodo, del presente articolo.»

1.48

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3-sexies inserire i seguenti: «3-septies. All'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle cooperative ed alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154".

3-octies. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3-septies, è conseguentemente abrogato l'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n. 15.»

1.49

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3-sexies inserire il seguente: «3-septies. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dall'obbligo di cui al periodo precedente sono escluse le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, n. 3 dell'articolo 2424, comma 1 del Codice civile, di valore non superiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.»

1.50

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3-sexies inserire il seguente: «3-septies. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai beni che rientrano nella disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che rimangono disciplinati, anche con riferimento agli strumenti di tutela, dal medesimo decreto legislativo»

1.51

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. È riconosciuto un coefficiente di riduzione del premio assicurativo, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per immobili o attività produttive che prevedono misure di mitigazione e di adattamento del rischio ambientale.»

1.52

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente: «3-septies. Le polizze assicurative relative alla copertura dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, già in essere alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 48 del 27 febbraio 2025, sono adeguate alle previsioni di legge a decorrere dal primo rinnovo utile delle stesse successivo alle scadenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente disposizione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, l'adeguamento è effettuato al primo rinnovo utile delle stesse.»

1.53

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente: «3-septies. Le polizze assicurative in essere, relative alla copertura dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono adeguate alle previsioni di cui alla medesima legge al primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse successivi alle scadenze di cui al comma 1, lettere a) e b), della presente disposizione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, l'adeguamento è effettuato al primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.54

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. Le micro, piccole e medie imprese, incluse le aziende agricole e artigiane, possono accedere a un fondo di garanzia istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per la copertura parziale del premio assicurativo obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, di cui al presente comma, si provvede mediante progressiva rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.55

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente: «3-septies. I costi delle polizze assicurative di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono interamente deducibili a fini dell'imposta sul reddito delle società di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui la polizza di assicurazione sia stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile.»

1.56

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 3-sexies inserire il seguente: «3-septies. I costi delle polizze assicurative di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono interamente deducibili a fini dell'imposta sul reddito delle società di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui la polizza di assicurazione sia stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile.».

1.57

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 3-sexies inserire il seguente: «3-septies. L'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 si interpreta nel senso che l'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica ai beni di cui dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, quando le immobilizzazioni ivi indicate sono iscritte nello stato patrimoniale del bilancio.»

1.58

[Aurora Florida, Unterberger, Spagnolli, Patton, Durnwalder](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. I premi versati per l'assicurazione obbligatoria di cui al presente articolo sono integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante progressiva rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.59

[Aurora Florida, Unterberger, Spagnolli, Patton, Durnwalder](#)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. Al fine di favorire l'adozione di sistemi assicurativi contro i rischi catastrofali da parte delle micro, piccole e medie imprese, è riconosciuto, per gli anni 2025 e 2026, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute per i contratti assicurativi a copertura dei danni dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante progressiva rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.0.1

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per la stipulazione di polizze assicurative per danni ambientali)

1. Per l'anno 2025 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per la stipulazione di contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di danno all'ambiente, come definito dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2004/35/CE.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) le attività assicurate devono essere esercitate presso strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- b) la durata della copertura assicurativa deve essere di almeno un anno;
- c) la copertura assicurativa non deve essere limitata soltanto all'inquinamento improvviso o accidentale;
- d) la copertura assicurativa deve comprendere l'intero danno ambientale, come determinato ai sensi della parte quarta, titolo V, e della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) la copertura dei danni all'ambiente deve prevedere un massimale almeno pari a un milione di euro esclusivamente destinato a tale tipo di danno.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di 1.500 euro per ciascun beneficiario.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti e la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante la stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.»

1.0.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole: "a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa" sono sostituite dalle seguenti: "di proprietà dell'impresa".»

1.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole: "a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa" sono sostituite dalle seguenti: "di proprietà dell'impresa".»

1.0.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole da: "è riferito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è costituito dai beni elencati all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, di proprietà delle imprese di cui al medesimo comma 101, impiegati nell'esercizio dell'attività, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi".»

1.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole da: "è riferito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è costituito dai beni elencati all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, di proprietà delle imprese di cui al medesimo comma 101, impiegati nell'esercizio dell'attività, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi".»

1.0.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Adesione a polizze collettive - Costituzione da parte delle imprese obbligate di Fondi a copertura dei rischi)

1. Le imprese obbligate alla sottoscrizione dei contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono assolvere all'obbligo anche mediante adesione a polizze collettive, per la stipula delle quali possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo per la copertura dei rischi. Le finalità della presente disposizione possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria, anche prevedendo forme di riassicurazione.»

1.0.7

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Adesione a polizze collettive - Costituzione da parte delle imprese obbligate di Fondi a copertura dei rischi)

1. Le imprese obbligate alla sottoscrizione dei contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono assolvere all'obbligo anche mediante adesione a polizze collettive, per la stipula delle quali possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo per la copertura dei rischi. Le finalità della presente disposizione possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria, anche prevedendo forme di riassicurazione.».

1.0.8

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Regime impositivo delle assicurazioni per i rischi catastrofali)

1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole: "unità immobiliari ad uso abitativo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni"».

1.0.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Regime impositivo delle assicurazioni per i rischi catastrofali)

1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole: "unità immobiliari ad uso abitativo" sono inserite le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1415](#)

G/1415/9/9 (testo 2)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio",

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta un importante passo normativo per lo sviluppo e la regolazione dell'economia dello spazio, in coerenza con i principali strumenti internazionali e le esigenze del mercato globale;

sarebbe opportuno chiarire alcuni passaggi del provvedimento, come ad esempio la previsione di cui all'articolo 18 in materia di responsabilità dell'operatore, che il dettato normativo dovrebbe esplicitamente individuare quale soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi e collegarlo a quanto previsto dall'articolo 2050 del codice civile;

l'articolo 21 del disegno di legge in esame introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato;

l'articolo 21 disciplina altresì le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia e le loro responsabilità in caso di risarcimento. Nello specifico, l'articolo prevede che gli operatori autorizzati sono tenuti a stipulare contratti assicurativi o altra

idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro;

l'articolo 21 inoltre demanda ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che verranno adottati, contenenti le disposizioni attuative delle attività spaziali in commento, la individuazione fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione di requisiti espressamente elencati, e specifica che il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore qualificato come *start-up* innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro;

sebbene le disposizioni richiamate prevedano l'applicazione di massimali gradatamente inferiori, rendono comunque la misura gravosa per le imprese, e in modo particolare, per quelle piccole, medie e grandi, considerata la difficoltà di reperire sul mercato una copertura assicurativa;

andrebbero altresì corrette le previsioni di cui al comma 4, dello stesso articolo, che introduce l'istituto dell'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e il comma 5, che stabilisce che "l'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni";

con riferimento all'azione diretta, la disciplina assicurativa internazionale nel settore spaziale si fonda infatti sulla Convenzione sulla responsabilità del 1972 (*Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*), che non contempla l'azione diretta; l'introduzione di un meccanismo di azione diretta risulta pertanto del tutto estranea agli *standard* internazionali di mercato e potrebbe rendere difficoltoso o addirittura impossibile il reperimento di coperture assicurative idonee, compromettendo l'operatività degli operatori nazionali nel mercato globale. La prassi consolidata nel diritto nazionale (articolo 1917 del codice civile) prevede del resto che l'assicuratore possa essere chiamato in causa solo in sede di rivalsa, e non direttamente dal danneggiato;

con riferimento alla copertura assicurativa per il dolo, il comma 5 prevede che l'assicuratore sia tenuto a risarcire anche i danni derivanti da condotte dolose poste in essere da operatori, dipendenti o preposti e tale previsione si pone in contrasto con l'articolo 1900 del codice civile, secondo cui l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave; del resto, l'inclusione del dolo tra le ipotesi risarcibili assicurativamente non ha riscontro nel *market standard* internazionale. Ciò al fine di escludere la copertura per i sinistri dolosi, coerentemente con la necessità di evitare incentivi alla provocazione intenzionale del danno;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, le opportune modifiche delle disposizioni citate, volte a individuare una corretta e specifica gradualità dei massimali che non penalizzino le imprese coinvolte;

a prevedere la soppressione, nel primo provvedimento utile, della previsione dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore da parte del terzo danneggiato, così da armonizzare la disciplina nazionale con i principi internazionali della Convenzione sulla responsabilità internazionale per il danno causato da oggetti spaziali del 1972 e garantire la compatibilità delle coperture assicurative con gli *standard* del mercato globale, nonché di escludere in maniera esplicita la copertura assicurativa per gli eventi dolosi.

G/1415/11/9 (già em. 1.3)

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1415 recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio",

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame è volto a regolamentare l'accesso allo spazio extra-

atmosferico, da parte degli operatori, riconoscendolo quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari, e al tempo stesso a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio con l'obiettivo di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie;

considerato che:

nell'ambito dello sviluppo delle competenze attinenti al settore spaziale, assumono un ruolo centrale e strategico quelle attinenti alla propulsione per l'accesso allo spazio in ragione delle potenziali ricadute positive su svariati altri settori dell'economia nazionale a partire da quelli dell'energia, dell'elettronica, della climatizzazione e delle comunicazioni, nonché sulla promozione di ulteriori investimenti nella nuova economia dello spazio e sulla crescita della competitività economica nazionale;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate dall'emendamento 1.3, e in particolare a promuovere lo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito della propulsione per l'accesso allo spazio, e più in generale nel settore spaziale, al fine di accrescere la competitività nazionale in tutti i settori, monitorando gli sviluppi tecnologici in campo aerospaziale e le loro potenziali ricadute nei campi dell'energia, dell'elettronica, della climatizzazione e delle comunicazioni.

G/1415/12/9 (già em. 9.2)

[Basso](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1415 recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio",

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame, relativo alla sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative, dispone che l'Autorità responsabile possa sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di: violazione da parte dell'operatore delle disposizioni del disegno di legge in esame, nonché degli obblighi derivanti dal diritto europeo o delle condizioni o obblighi indicati nell'autorizzazione; mancato rispetto del termine per l'avvio delle attività spaziali stabilito dall'autorizzazione; mancata stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione; modifica sostanziale delle finalità delle attività spaziali che sono state oggetto di autorizzazione; riduzione o cessazione della garanzia assicurativa, qualora non immediatamente ricostituita; presentazione di documentazione o informazioni errate; violazione delle misure di cautela atte a minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonché per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi di sicurezza nazionale e la continuità delle relazioni internazionali; perdita dei prescritti requisiti; diniego del rilascio, revoca o (come specificato con modifica introdotta alla Camera) sospensione di abilitazioni di sicurezza, se necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale;

l'Autorità responsabile è altresì chiamata a informare l'operatore spaziale, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, al fine di permettere allo stesso di fornire spiegazioni e produrre documentazione, disponendo che proceda entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa;

in tale contesto, appare opportuno prevedere che l'Autorità responsabile proceda all'attivazione di un contraddittorio con gli operatori spaziali prima di procedere alla sospensione o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali. Sempre al fine di tutelare gli operatori spaziali appare opportuno prevedere che il termine concesso dall'autorità responsabile all'operatore al fine di fornire spiegazioni e documentazione in caso di decisione di sospensione o decadenza non sia inferiore a quindici giorni;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate dall'emendamento 9.2, e in particolare ad assicurare agli operatori spaziali una adeguata tutela, prevedendo che l'Autorità responsabile proceda all'attivazione di un contraddittorio con gli operatori spaziali prima di procedere alla sospensione o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali, nonché a prevedere un termine di quindici giorni per la trasmissione all'Autorità responsabile di spiegazioni e documentazione utile ad evitare decisioni di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali.

G/1415/13/9 (già em. 21.3)

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Basso](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1415, recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio",

premessi che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato e conseguentemente disciplina le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia nonché le loro responsabilità in caso di risarcimento;

in particolare, il comma 1 dispone che gli operatori autorizzati - secondo la definizione indicata all'articolo 2, le persone fisiche o giuridiche che conducono, o intendono condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali - sono tenuti a stipulare contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro;

considerato che:

appare necessario demandare a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'adeguamento degli importi dei massimali relativi ai sinistri al fine di evitare l'insorgere di asimmetrie di trattamento tra operatori nazionali e operatori internazionali;

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alla problematica sollevata dall'emendamento 21.3, e in particolare, al fine di evitare l'insorgere di asimmetrie di trattamento tra operatori nazionali e operatori internazionali, ad emanare un decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzato a disciplinare i criteri relativi alla stipula dei suddetti contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.

G/1415/14/9 (già em. 25.17)

[Nicita](#), [Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1415, recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio",

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provveda alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese;

in particolare, il comma 1 prevede la costituzione di tale riserva per comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti

all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese;

in tale contesto, al fine di assicurare una forte competitività dell'Italia nel futuro e di garantire la difesa e la sicurezza nazionali, si rende necessario limitare il ricorso alla fornitura di capacità trasmissiva da parte di soggetti esterni all'Unione europea, disponendo che il ricorso alla fornitura di capacità trasmissiva da parte dei predetti soggetti non possa avvenire attraverso la stipula di contratti di esclusiva e per una durata superiore ai tre anni;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alla problematica sollevata dall'emendamento 25.17, e in particolare a prevedere, al fine di assicurare una forte competitività dell'Italia nel futuro e di garantire la difesa e la sicurezza nazionali, che il ricorso alla fornitura di capacità trasmissiva da parte di soggetti esterni all'Unione europea non possa in ogni caso avvenire attraverso la stipula di contratti di esclusiva e per un periodo non superiore ai tre anni.

G/1415/15/9 (già em. 26.2)

[Nicita](#), [Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1415, recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio",

premessi che:

in tema di iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite, l'articolo 26 del disegno di legge in esame affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'ottica di un uso efficiente dello spettro radioelettrico per le comunicazioni via satellite, la definizione di criteri tecnici per la riduzione delle interferenze tra sistemi spaziali e sistemi terrestri e per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse, nonché l'effettuazione di studi per armonizzare i criteri di localizzazione dei *gateways* terrestri adatti ad ospitare siti multipli, minimizzando l'interferenza aggregata;

in particolare, il comma 1 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia e lo spazio promuova: iniziative per l'uso avanzato dello spettro finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri; lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti; studi e ricerche volti alla armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gateways* terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è quindi chiamato a definire i criteri tecnici per lo svolgimento delle predette attività, con uno o più decreti, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia;

in tale contesto, appare altresì necessario prevedere che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, definisca i criteri per l'adeguata valorizzazione delle frequenze utilizzate per le comunicazioni satellitari a bassa orbita terrestre da parte di soggetti extra-UE che le impieghino anche per usi commerciali, assicurando accesso concorrenziale e tenendo conto del rischio di danni riconducibili alla congestione, alla collisione e ad ogni altra attività di gestione in orbita da parte di soggetti extra-UE;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alla problematica sollevata dall'emendamento

26.2, in particolare disponendo che il Ministero dell'impresa e del *made in Italy*, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisca i criteri per l'adeguata valorizzazione delle frequenze utilizzate per le comunicazioni satellitari a bassa orbita terrestre da parte di soggetti extra-UE che le impieghino anche per usi commerciali, assicurando accesso concorrenziale, tenendo conto del rischio di danni riconducibili alla congestione, alla collisione e ad ogni altra attività di gestione in orbita da parte di soggetti extra-UE;

ad adoperarsi affinché le risorse provenienti dalla valorizzazione delle frequenze utilizzate per le comunicazioni satellitari a bassa orbita terrestre da parte di soggetti extra UE affluiscono al Fondo per l'economia dello spazio, per essere destinate a promuovere l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia alle azioni e alle infrastrutture spaziali nazionali.

G/1415/16/9 (già em. 22.15 e 22.16)

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (A.S. 1415),

premessi che:

l'articolo 22 del provvedimento in esame prevede l'elaborazione di un Piano nazionale per l'economia dello spazio con una durata non inferiore a cinque anni;

considerato che:

il citato Piano dovrà contenere l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio, il quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, i criteri di programmazione e valutazione delle iniziative di partenariato pubblico-privato, la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le *start-up*. l'allocazione delle risorse disponibili tra le diverse iniziative previste dal Piano stesso, i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e la definizione di progetti formativi nelle discipline scientifiche;

è oggi più che mai necessario sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese e delle *start-up* innovative al fine di accrescerne la competitività in settori chiave come quello spaziale sia sul piano nazionale che internazionale;

in particolare la costituzione di reti di imprese consente una significativa condivisione di risorse, *know-how* e competenze tra le imprese che ne fanno parte, permettendo così di ottimizzare i processi, ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nel Piano nazionale per l'economia dello spazio anche la definizione di politiche e misure specifiche per il rafforzamento del grado di sostegno all'internalizzazione delle micro, piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative, anche attraverso la definizione di specifiche linee promozionali e di forme di finanziamento all'esportazione e mediante la promozione di reti di imprese e di altre forme di aggregazione, anche a carattere intersettoriale.

1.3.2.1.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 212(ant.) del 21/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

212^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - erano iniziate le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) riconosce che il provvedimento è necessario in considerazione della situazione in cui versano le zone interessate. Rileva tuttavia criticamente che, ancora una volta, si interviene rincorrendo gli eventi, senza una strategia di prevenzione a lungo termine, né un adeguato piano di gestione del territorio.

Lamenta poi lo scarso coinvolgimento delle comunità locali e manifesta dubbi sui tempi di attuazione, in vista di un ritorno alla normalità.

Con riferimento alla sospensione di quattro mesi per i versamenti fiscali, reputa che ciò rappresenti un segnale positivo, ma non sufficiente; si domanda pertanto se sia previsto un piano di rateizzazione in favore dei soggetti che risiedono nelle aree oggetto di intervento.

Considerato che nella sede di merito sono ancora in corso le audizioni, dichiara il voto di astensione della propria parte politica, in attesa di conoscere l'andamento dei lavori.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha svolto la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(1476) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata congiunta la discussione del disegno di legge n. 1476 e assunto, quale testo base per il seguito della discussione congiunta, il disegno di legge n. 1412.

Comunica che è pervenuta la richiesta di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1412, assunto come testo base, già fissato a martedì 27 maggio, alle ore 12. Propone quindi di posticipare tale termine a martedì 17 giugno, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 213(pom.) del 27/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2025

213^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1462\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, ricordando che nella sede di merito il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a giovedì 5 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1412\)](#) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

[\(1476\)](#) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale e che la Commissione ha convenuto di posticipare a martedì 17 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1412, assunto come testo base.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1216\)](#) BERGESIO. - Istituzione del Fondo nazionale «Terre rurali d'Italia»

[\(1329\)](#) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di valorizzazione della transumanza e dell'alpeggio

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere ulteriori audizioni prima di decidere quale testo sarà preso a base per il prosieguo della discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 maggio.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 972, assunto quale testo base. Nel ricordare che i provvedimenti in discussione sono inseriti nel calendario dell'Assemblea nel mese di luglio, si riserva di interloquire con il presidente Calandrini affinché la 5^a Commissione si esprima quanto prima e si possa procedere alle votazioni degli emendamenti presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ([COM\(2025\) 137 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il **PRESIDENTE** dopo aver ricordato le audizioni svolte questo pomeriggio, comunica che vi sarà un'ulteriore tornata di audizioni anche la settimana prossima. In qualità di relatore, si riserva di presentare uno schema di risoluzione entro la metà di giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.4. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219(pom.) del 17/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025

219^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1483) Deputato PELLA. - *Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità*, approvato dalla
Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che introduce disposizioni in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei relativi pazienti. L'obesità, in quanto correlata ad altre patologie di interesse sociale, è definita dall'articolo 1 come una malattia progressiva e recidivante.

Evidenzia quindi che, in base all'articolo 3, tra gli interventi di prevenzione dell'obesità sono menzionate, tra l'altro, le iniziative finalizzate a responsabilizzare i genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e a ribadire l'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali. In linea con tale finalità, illustra l'articolo 5, che demanda al Ministero della salute l'individuazione e la promozione di azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà.

Conclude proponendo l'approvazione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, nell'attesa di compiere gli opportuni approfondimenti nella sede di merito. Riconosce comunque la positività degli obiettivi posti dal provvedimento.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo preoccupazione per la crescita dell'obesità soprattutto tra i giovani, anche a causa di uno scorretto stile alimentare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente [DE CARLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si sofferma anzitutto sull'articolo 12, relativo al fenomeno delle false recensioni *online*. Al riguardo, dopo aver richiamato il contenuto del *dossier* del Servizio Studi, pone l'accento sul rischio che le previsioni dell'articolo 12 confliggano con il regolamento (UE) 2022/2065 (cosiddetto DSA - *Digital Services Act*); occorre dunque approfondire tale aspetto durante la fase istruttoria. Sottolinea peraltro come il tema faccia emergere il delicato confine tra la libera espressione del pensiero e il carattere diffamatorio delle recensioni. Auspica quindi che le audizioni possano contribuire a chiarire la questione.

Evidenzia altresì il problema della rimozione della falsa recensione, domandando le ragioni dei limiti temporali previsti dal provvedimento.

Augurandosi che possano essere preventivamente risolti i profili di contrasto con la normativa europea, manifesta un orientamento propositivo per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ([COM\(2025\) 137 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di oggi si è concluso il ciclo di audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdi) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà messo in votazione nella seduta di domattina, onde consentire un adeguato approfondimento da parte dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane - e petizione n. 1223 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Bergesio ha ritirato l'emendamento 11.10. Ricorda quindi che è aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta viene rinviato.

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(1476) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 162 emendamenti al disegno di legge n. 1412, assunto come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica di aver inviato al Presidente Calandrini una lettera lo scorso 28 maggio per sollecitare il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 972, assunto quale testo base. In proposito, il presidente Calandrini, nella risposta del 5 giugno, ha sottolineato che la Commissione da lui presieduta è in attesa di ricevere gli opportuni elementi istruttori dal Dicastero dell'economia e delle finanze, necessari al completamento dell'esame.

Invita perciò il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad interloquire con i competenti Uffici del Ministero dell'economia affinché si completi l'istruttoria sui profili finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2025) 137 DEFINITIVO

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,

premessi che:

- il settore vitivinicolo unionale, sebbene l'Unione europea si confermi *leader* mondiale per produzione, consumo e valore delle esportazioni di vino, è sempre più vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico e continuamente esposto all'incertezza derivante dal generalizzato calo dei consumi, in diminuzione costante nel corso degli ultimi trenta anni, e dalla volatilità dei modelli di esportazione nei tradizionali mercati esteri, anche in conseguenza dell'instabilità geopolitica presente in diverse aree del mondo;
- il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola, istituito per individuare le misure necessarie a superare le criticità più rilevanti alla luce delle sfide strutturali attuali, ha evidenziato l'esigenza di introdurre più flessibilità nella gestione del potenziale produttivo, in modo da evitare il rischio di *surplus* di offerta, di rivedere le modalità di etichettatura e presentazione dei vini al fine di facilitare la produzione e messa in commercio di vini e prodotti vitivinicoli, anche aromatizzati, a basso tenore alcolico, nonché le azioni a sostegno del turismo vitivinicolo e di promozione nei Paesi terzi;
- gli interventi relativi al sistema delle autorizzazioni appaiono indispensabili a garantire una gestione del potenziale produttivo più rispondente alle necessità dei viticoltori, sia con riferimento all'annullamento delle sanzioni in caso di mancato utilizzo, anche al fine di eliminare l'incentivo a piantare vigneti in presenza di una riduzione della domanda di vino, sia all'estensione della validità, da tre a otto anni, delle autorizzazioni per i reimpianti, in modo da concedere agli agricoltori il tempo necessario a valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda di mercato o alla evoluzione dei cambiamenti climatici ovvero ad adottare nuove tecniche di gestione degli impianti;
- di uguale importanza risultano le misure introdotte per evitare la riallocazione dei vigneti da una regione all'altra quando il mantenimento della viticoltura nella regione in cui è stato generato l'espianto è importante per motivi socio-economici e ambientali, nonché la possibilità per gli Stati membri di ricomprendere, tra le regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, la fissazione delle rese massime e l'introduzione di misure per la gestione degli *stock*, tenendo conto delle proposte delle Organizzazioni di produttori e interprofessionali riconosciute, proposte che tuttavia dovrebbero poter

pervenire anche da gruppi di produttori riconosciuti in considerazione dell'importanza dell'attività svolta dai consorzi di tutela;

- i consorzi di tutela del vino svolgono un ruolo essenziale non solo nella valorizzazione, promozione e tutela delle denominazioni di origine, contribuendo anche a mantenere elevati *standard* qualitativi, ma rappresentano soggetti preziosi per la promozione della cultura del vino e della reputazione dei vigneti e che pertanto è indispensabile consentire anche ai consorzi di organizzare azioni volte a sviluppare il turismo enologico;

- in materia di etichettatura e presentazione, l'introduzione di disposizioni di armonizzazione dei termini relativi ai prodotti a basso tenore alcolico, da denominare "analcolico", ovvero "a contenuto alcolico ridotto", a seconda del titolo alcolometrico, è garanzia di chiarezza di informazione sia per i consumatori che per gli operatori, così come la necessità di uniformare le norme relative all'uso di mezzi elettronici per la comunicazione di informazioni anche con soluzioni "*language free*" per l'identificazione del codice QR;

- la possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori, facilitando le esportazioni di vino e il funzionamento del mercato interno, sebbene la mancanza di norme armonizzate stia causando un aumento dei costi amministrativi;

- i prodotti vitivinicoli aromatizzati rappresentano uno sbocco naturale di mercato per i prodotti vitivinicoli, la possibilità di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il grado alcolico minimo è indispensabile per soddisfare le nuove domande dei consumatori e per rispondere alla necessità di innovazione, purché sia descritto nell'etichettatura e nella presentazione che si tratta di vini aromatizzati ottenuti da vini dealcolati, o parzialmente dealcolati;

- con riferimento alle azioni di promozione nei Paesi terzi, l'estensione fino a cinque anni della durata massima dei programmi di sostegno incontra le esigenze delle aziende volte a consolidare gli sbocchi nei mercati internazionali, anche alla luce delle circostanze geopolitiche ed economiche, che evidenziano la continua evoluzione della domanda di mercato, anche se dovrebbe essere consentito alle aziende interessate di poter spostare le proprie azioni in Paesi terzi diversi nell'ambito del quinquennio;

- l'innalzamento della percentuale di aiuto unionale per investimenti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in caso di investimenti in sistemi colturali viticoli, in innovazione e in sostenibilità della produzione vinicola contribuisce a migliorare la resilienza e la competitività del settore;

valutata la relazione del Governo;

esprime una valutazione favorevole impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, paragrafo 7, che modifica l'articolo 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di regole di commercializzazione volte a regolamentare l'offerta, quali la fissazione della resa massima delle uve e le norme per la gestione degli *stock*, si valuti di includere i gruppi di produttori riconosciuti tra i soggetti legittimati ad avanzare proposte, in considerazione dell'importanza delle attività svolte dai consorzi di tutela;

2. all'articolo 1, paragrafo 6, che modifica l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di identificazione del mezzo elettronico con atto delegato della Commissione, sia valutata la possibilità di individuare soluzioni "*language free*" per l'identificazione del codice QR;

3. all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che modifica l'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115, si valuti di prevedere la facoltà, per i soggetti interessati, di realizzare le azioni di promozione e di comunicazione per i vini a denominazione di origine, a indicazione geografica e con indicazione delle varietà di uve da vino, in più Paesi terzi, pur nel tempo massimo di cinque anni previsto dal programma.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1412](#)

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la cerca e la cavatura quali patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nonché la raccolta e la coltivazione;».

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e la coltivazione» con le seguenti: «, la coltivazione e la promozione del tartufo».

1.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;».

1.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, dopo le parole: «riconoscendo il suo elevato valore», inserire le seguenti: «tradizionale culturale, legato in particolare alla cerca e cavatura che è patrimonio culturale immateriale dell'Unesco,».

1.5

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «valore socioeconomico» inserire la seguente: «culturale»;

b) al comma 3, in fine, dopo le parole: «dalla presente legge» aggiungere le seguenti: «e non possono delegare ad enti subordinati»;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'attività di cerca e cavatura del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale e tutelato come patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO.»

1.6

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo le parole: «valore socioeconomico» inserire la seguente: «, culturale».

1.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole: «valore socioeconomico» inserire la seguente: «, culturale».

1.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole «tutelando il consumatore» inserire le seguenti: «e il cane da tartufo».

1.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente legge persegue, altresì, la tutela degli ecosistemi tartufigeni, la conservazione delle varietà autoctone di tartufo e delle piante simbionti, nonché il miglioramento sostenibile della tartufigicoltura e la salvaguardia del benessere del cane da tartufo.»

1.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.».

1.11

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'attività di cerca e cavatura del tartufo, anche in quanto tutelata come patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.».

Art. 2

2.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del cane da tartufo;» con le seguenti: «del cane appositamente addestrato;»

2.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cane da tartufo» con le seguenti: «cane da lavoro addestrato alla cerca da tartufo.»

2.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1. alla lettera a), sostituire le parole: «da tartufo», con le parole: «appositamente addestrato»;*
- 2. alla lettera b), sopprimere le parole: «per autoconsumo o»;*
- 3. alla lettera c), sopprimere le parole: «o comunque non coltivato»;*
- 4. alla lettera d), sopprimere le parole: «o coltivatore di tartufo»; sostituire la parola: «coltiva» con la parola: «conduce»;*
- 5. alla lettera e), sostituire la parola: «incolto» con la parola: «non coltivato»;*
- 6. alla lettera f), sostituire le parole: «Tartufaia controllata» con le seguenti: «Tartufaia naturale controllata»; aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;*
- 7. alla lettera i), sostituire le parole: «pratiche agronomiche ordinarie», con le parole: «tecniche agronomiche specifiche», e aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;*
- 8. alla lettera l), sopprimere le parole: «o controllate o in terreni utilizzati per la produzione di tartufo inseriti nel fascicolo dell'azienda agricola»;*
- 9. sostituire la lettera m) con la seguente: «m) "tartufi spontanei": tartufi raccolti nelle tartufaie naturali o naturali controllate»;*
- 10. alla lettera n), dopo le parole: «che abbiano come scopo», inserire le seguenti: «la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, la salvaguardia e il miglioramento delle tartufaie naturali, nonché la cerca e raccolta,»;*
- 11. sopprimere la lettera o);*
- 12. dopo la lettera o), aggiungere la seguente: «o-bis) "tartufi immaturi" : tartufi con gleba bianca perlacea, vene sterili e vene fertili non definite, odore debole o nullo, aschi vuoti o contenti spore ialine».*

2.4

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «da tartufo» con le seguenti: «appositamente addestrato»;
- b) alla lettera c), dopo la parola: «tartufaio» inserire la seguente: «cavatore»;
- c) alla lettera d), dopo la parola: «tartufaia» inserire la seguente: «coltivata»;
- d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo»;
- e) alla lettera f) dopo la parola: «tartufaia» inserire la seguente: «naturale» e dopo le parole: «produzione spontanea del tartufo» inserire le seguenti: «e in cui è verificata la manutenzione o il miglioramento del sito effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione»;
- f) alla lettera g) sostituire la parola: «raccolta» con la seguente: «cerca» e sostituire le parole: «controllate e coltivate» con la seguente: «naturali»;
- g) sostituire la lettera h) con la seguente: «h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali»;
- h) sopprimere la lettera i);
- i) alla lettera l) sopprimere le parole: «o controllate o in terreni utilizzati per la produzione di tartufo inseriti nel fascicolo dell'azienda agricola»;
- j) sostituire la lettera m) con la seguente: «m) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle tartufaie controllate nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame»;
- k) sostituire la lettera n) con la seguente: «n) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai riconosciute dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Associazioni iscritte al RUNTS e senza personalità giuridica che perseguono le finalità della presente legge»;
- l) sostituire la lettera o) con la seguente: «o) «tartufi immaturi»: tartufi con gleba bianca perlacea, vene sterili e vene fertili non definite, odore debole o nullo, aschi vuoti o contenti spore ialine».

2.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) «cavatura»: l'attività di estrazione dal terreno del tartufo mediante di un apposito attrezzo, denominato vanghetto o vanghella, senza danneggiare il terreno circostante.».

2.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «tartufaio» inserire la seguente: «cavatore».

2.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola «tartufaio» inserire la seguente: «cavatore».

2.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «raccoglitore» con la seguente: «cavatore».

2.9

[De Carlo](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d):
 - 1) sostituire la parola: «tartufaia» con le seguenti: «tartufaia coltivata o naturale controllata»;

- 2) *sopprimere l'ultimo periodo;*
- b) *alla lettera e) sostituire la parola: «incolto» con le seguenti: «non coltivato»;*
- c) *alla lettera m) sostituire la parola: «incolti» con le seguenti: «non coltivati»*
- d) *sopprimere la lettera o).*

2.10

Fregolent

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie di terreno, con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi, in cui cresce il tartufo».

2.11

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: "f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;».

2.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera g), prima della parola: «tartufi» aggiungere le seguenti: «corpi fruttiferi dei».

2.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «riconducibile» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nella quale si sono messi a dimora piante micorizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre tartufo,».

2.14

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: "l) «tartufi coltivati»: tartufi prodotti in tartufaie coltivate;»

2.15

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) «tartufi selvatici o spontanei»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle tartufaie controllate nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;».

2.16

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente: «m-bis) «tartufi immaturi»: tartufi con gleba bianca perlacea, vene sterili e vene fertili non definite, odore debole o nullo, aschi vuoti o contenenti spore ialine;»

2.17

Fregolent

Al comma 1, lettera n), inserire, infine, le seguenti parole: «e le associazioni di tartufai riconosciute dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, iscritte al RUNTS e senza personalità giuridica, senza fine di lucro e che perseguono la finalità di preservare il tartufo e il suo ambiente;».

2.18

Gelmetti, Fallucchi

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) tartufo immaturo: esemplare privo di caratteristiche organolettiche e morfologiche sufficienti alla sua maturazione, identificabile da gleba bianca perlacea, vene sterili, spore ialine o odore nullo, la cui raccolta e commercializzazione sono vietate.»

Art. 3

3.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore e, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a tutelare gli ambienti tartufigeni, ad incentivare lo sviluppo di una filiera nazionale integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, a garantire la tracciabilità dei prodotti nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.»;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Il piano di filiera fornisce alle regioni gli indirizzi sulle misure di interesse da inserire nei singoli piani e programmi regionali.»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «istruzioni tecniche elaborate», con le parole: «gli indirizzi elaborati».*

3.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole: «a migliorare» inserire le seguenti: «la sostenibilità e».

3.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sociale ed economico,» inserire le seguenti: «a promuovere il tartufo italiano di qualità,».

Art. 4

4.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

4.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dai rappresentanti», con le parole: «da un rappresentante»; dopo le parole: «associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai», inserire le parole: «delle unioni delle associazioni regionali dei tartufai,» e sostituire le parole: «nonché da una rappresentanza», con le seguenti: «del Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR), del Centro Nazionale Studi del Tartufo, dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, dell'Associazione tutele Cerca e Cavatura-UNESCO, nonché da un rappresentante».

4.3

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Al comma 2 dopo le parole: «associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai,» inserire le seguenti: «delle unioni delle associazioni regionali dei tartufai.».

4.4

Fregolent

Al comma 2, dopo le parole: «nazionali di tartuficoltori e tartufai» inserire le seguenti: «delle unioni delle associazioni regionali dei tartufai».

Art. 5

5.1

Gelmetti, Petrucci, Nocco, Fallucchi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di filiera di cui all'articolo 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 23, comma 2 sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono utilizzate dalla Regione per il governo e la pianificazione di settore e non possono essere rese pubbliche;

d) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;

e) le regioni e province autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a) del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regioni e delle province autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi, terreni recintati e aree a parco nazionale, regionale o comunale, aree di interesse comunitario e smi e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare 1 ettaro. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di 1000 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nelle sole forme di società semplice, ditta individuale e coltivatori diretti deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo. Le medesime deroghe potranno essere previste per associazioni di tartufai prive di barriere all'ingresso ai soci.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo solo per gli interessi di loro spettanza.

6. In ogni caso i piani non possono consentire la diversificazione delle condizioni tra residenti e non residenti.

7. Fino alla determinazione delle percentuali massime di territorio riservabile le Regioni e le province autonome non potranno rilasciare i permessi di nuove tartufaie controllate.».

5.2

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di filiera di cui all'articolo 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2 sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono utilizzate dalla Regione per il governo e la pianificazione di settore e non possono essere rese pubbliche;

d) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;

e) le regioni e province autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regioni e delle province autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi, terreni recintati e aree a parco nazionale, regionale o comunale, aree di interesse comunitario e smi e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della

percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufo controllato non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufo naturale di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufoia naturale controllata non può superare 1 ettaro. Tra una nuova tartufoia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di 1000 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nelle sole forme di società semplice, ditta individuale e coltivatori diretti deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufoia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo. Medesime deroghe potranno essere previste per associazioni di tartufai prive di barriere all'ingresso ai soci.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo solo per gli interessi di loro spettanza.

6. In ogni caso i piani non possono consentire la diversificazione delle condizioni tra residenti e non residenti.

7. Fino alla determinazione delle percentuali massime di territorio riservabile le Regioni e le province autonome non potranno rilasciare i permessi di nuove tartufoie controllate».

5.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono redigere» con le seguenti: «redigono».

5.4

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano regionale del tartufo, sulla base degli indirizzi del piano di filiera definisce:».

5.5

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il programma di miglioramento e manutenzione delle tartufoie naturali per la conservazione e l'incremento del patrimonio tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico».

5.6

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) i contenuti minimi degli interventi di miglioramento delle tartufoie naturali e dei piani di coltura delle tartufoie naturali controllate, nel rispetto delle norme previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b-ter), la definizione della percentuale massima del territorio a produzione tartufigena destinata al riconoscimento di tartufoie naturali controllate, eventualmente distinte per specie.».

5.7

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere la parola: «territori»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) definiscono con le aziende sanitarie locali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio protocolli da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo. In particolare possono prevedere l'utilizzo di strumenti omologati a norma di legge che impediscono al cane di mangiare esche avvelenate solide o liquide.»

c) sostituire la lettera c), con la seguente: «definiscono i contenuti dei corsi di preparazione

all'esame di cercatore di tartufi e di aggiornamento, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13.».

5.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi, terreni recintati e aree a parco nazionale, regionale o comunale, aree di interesse unionale e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.».*

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere deroghe a quanto disposto dal comma 2, lettera a-bis), con riferimento ad una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata a favore degli imprenditori agricoli professionali titolari di società semplici, ditte individuali ovvero coltivatori diretti.

2-ter. È fatto divieto per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di rilasciare permessi di nuove tartufaie controllate fino alla determinazione delle percentuali massime di territori oggetto di riserva di raccolta.».

5.9

[Franceschelli](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) definiscono, nell'ambito del regolamento di cui alla lettera a), norme volte ad impedire:

1) *l'inserimento di corridoi tra attestazioni di:*

a) *tartufaie naturali controllate;*

b) *tartufaie coltivate;*

c) *tartufaie naturali controllate e tartufaie coltivate.*

2) *l'inserimento di limitazioni di superficie che possano impedire di svolgere agli IAP, alle associazioni riconosciute e ai consorzi la propria attività imprenditoriale.»*

Art. 6

6.1

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «Pico» con la parola: «Picco», ovunque ricorra.

6.2

[De Carlo](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna»;*

b) *alla lettera b) sopprimere le parole: «e tartufo nero di Norcia o Spoletto»;*

6.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «, tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna»;*

b) *alla lettera b) sopprimere le parole: «e tartufo nero di Norcia o Spoleto».*

6.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le denominazioni volgari "tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna" di cui al comma 1, lettera a), e "tartufo nero di Norcia o Spoleto" di cui al comma 1, lettera b), non costituiscono denominazioni legali di vendita.».

6.5

[Fregolent](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «L'accertamento delle specie», inserire le seguenti: «e del livello di maturazione»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione».*

6.6

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Al comma 4, dopo le parole: «L'accertamento delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione» e dopo le parole: «In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione».

6.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «accertamento delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «l'identificazione delle specie» inserire le seguenti: «e del livello di maturazione»;*

6.8

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, dopo le parole: «delle specie», ovunque ricorra, inserire le parole: «e del livello di maturazione».

Art. 7

7.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non coltivati» aggiungere le seguenti: «, lungo i corsi d'acqua e nei parchi naturali.»

7.2

[Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «del conduttore o di un suo delegato» con le seguenti: «di un familiare o di un suo delegato, munito di delega scritta, e munito di tesserino di cui all'articolo 13».

7.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «conduttore», con la seguente: «proprietario».

7.4

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «o di un suo delegato» con le seguenti: «di un familiare o di un suo delegato munito di delega scritta con data certa e munito di tesserino di cui all'articolo 13»;*

b) *al comma 4, dopo la parola: «controllate» inserire le seguenti: «e coltivate» e sostituire le parole: «per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore» con le seguenti: «le tartufaie naturali controllate non possono essere recintate per permettere la diffusione delle spore attraverso la fauna selvatica»;*

c) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «"Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati", con l'eventuale»;*

d) *al comma 7 dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 9.» aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».*

e) *dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. I proventi della cessione del prodotto derivante dalla cessione del diritto di raccolta da tartufaia controllata naturale configurano reddito d'impresa per il cessionario. L'eventuale corrispettivo per la cessione del diritto di raccolta si configura reddito d'impresa solo se il cedente è una associazione».*

7.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «o di un suo delegato», con le seguenti: «. Il conduttore della tartufaia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un accordo scritto, purché siano muniti del tesserino, di cui all'articolo 13».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

7.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere tabellate.».

7.7

[Fregolent](#)

Al comma 4, dopo la parola: «controllate» inserire le seguenti: «e coltivate», e sostituire le parole «per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore» con le seguenti: «le tartufaie naturali controllate non possono essere recintate per permettere la diffusione delle spore attraverso la fauna selvatica».

7.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le tabelle di cui al presente comma sono predisposte e rilasciate dalla Regione, previo versamento, da parte del richiedente, di un contributo fisso pari ad euro 50 per ciascuna tabella.»

7.9

[Fregolent](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «oppure "Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati"».

7.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «"Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati", con l'eventuale indicazione» con le seguenti: «con l'indicazione».

7.11

[Bergesio, Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati, con l'eventuale» con la parola: «con», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità disciplinate dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

7.12

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la data nella quale scade l'autorizzazione».

7.13

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le tartufaie controllate, previamente autorizzate dalla Regione, non possono avere un'estensione superiore a tre ettari. Tra due tartufaie controllate deve essere rispettata una distanza minima pari a 500 metri.»

7.14

[Fregolent](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».

7.15

[Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 30 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».

7.16

[Bergesio, Cantalamessa](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale massima di territorio oggetto di riserva non può superare il 20 per cento del territorio produttivo della specie di riferimento calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato».

7.17

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, sostituire le parole da: «può trasferire», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, identificato nel proprietario del fondo, non può trasferire a terzi il diritto di raccolta, ma esclusivamente consentirne l'esercizio ai dipendenti dell'azienda agricola. È fatto divieto di concedere la tartufaia in affitto o in uso, anche a titolo gratuito, a soggetti terzi o ad associazioni. In caso di accertata violazione di tali disposizioni, la tartufaia decade dall'autorizzazione.»

Art. 8

8.1

[Bergesio, Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie coltivate.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e la possibilità di recintare il fondo», fino alla fine del comma.

Art. 9

9.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5 della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate hanno una durata massima di 5 anni, rinnovabili una sola volta previa verifica delle condizioni di possesso dell'area e della sua gestione, e presentazione di un piano di gestione, valido per la medesima durata, redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali; qualora la Regione non disponga di un censimento delle aree tartufigene in produzione o ne disponga ma non per tutte le specie di tartufi, tale piano dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali. Il piano di gestione può prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto dell'ecosistema naturale in produzione e di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento.

3. Non possono essere riconosciute tartufaie controllate nei territori mantenuti con soldi pubblici di qualsiasi provenienza».

9.2

[Fregolent](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di 5 anni, rinnovabili una sola volta a seguito di verifica delle condizioni di possesso dell'area e della sua gestione, ed un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali; qualora la Regione non disponga di un censimento delle aree tartufigene in produzione o ne disponga ma non completamente per tutte le specie di tartufi, tale piano dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali. Il piano di gestione può prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto dell'ecosistema naturale in produzione e di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento.

3. Non possono essere riconosciute tartufaie controllate i territori mantenuti con soldi pubblici di qualsiasi provenienza».

9.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1, premettere il seguente: «01. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca

dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate.»;

b) *al comma 1, sostituire le parole: «è un'attività svolta dalla direzione regionale competente della materia e ha durata ventennale» con le seguenti: «ha durata minima di cinque anni e non superiore a dieci»; sostituire le parole «ulteriori 10», con le parole: «ulteriori cinque»;*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il pagamento di un contributo a copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, da applicare ai richiedenti il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate, determinato in ragione dell'estensione delle stesse.»;*

d) *sopprimere i commi da 2 a 5.*

9.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, sostituire la parola «ventennale» e fino alla fine del periodo con le seguenti: «massima di 10 anni, rinnovabili una sola volta a seguito della verifica delle condizioni di possesso dell'area e della sua gestione e della sussistenza di un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole ovvero forestali.».

9.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «ventennale», con la seguente: «quinquennale»;*

b) *sostituire il numero: «10», con il seguente: «5»;*

c) *in fine, aggiungere il seguente periodo: «Decorsi dieci anni dal riconoscimento, la tartufaia naturale controllata è restituita alla libera attività di cerca per un periodo di dieci anni.»*

9.6

[Gelmetti](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ventennale» con la seguente: «decennale» e inserire, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento ha durata decennale ed è rinnovabile solo previo accertamento del rispetto integrale del piano di gestione e con un periodo di sospensione minimo di cinque anni tra un riconoscimento e l'altro.»

9.7

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di salvaguardare l'habitat della tartufaia naturale controllata e prevenire l'accesso degli ungulati, il conduttore può installare adeguati strumenti di dissuasione e recinzione.»

9.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tartufaie naturali controllate non possono superare l'estensione massima di tre ettari per ciascun soggetto richiedente. Tra due tartufaie controllate deve essere mantenuta una distanza minima di 500 metri.»

9.9

[Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Nel caso degli istituti faunistici privati il Consorzio è costituito dai terreni già individuati nel provvedimento di concessione».

9.10

[Fallucchi](#), [Ancorotti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riservano alle tartufaie naturali controllate condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, almeno il 40 per cento della superficie complessiva del territorio tartufigeno vocato. Fermo restando la richiamata riserva complessiva di superficie, le predette tartufaie non sono soggette a specifici limiti di superficie.

2-ter. Le tartufaie naturali controllate condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui al precedente comma 2-bis possono essere realizzate previa presentazione di una mera comunicazione corredata dal piano di gestione di cui al comma 2».

9.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le tartufaie naturali controllate di cui al presente comma possono essere riconosciute esclusivamente nei boschi privati e sono escluse nei boschi consortili e in ogni altra forma di aggregazione di proprietà forestali».

9.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 10

10.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I titolari di aziende agricole e forestali, o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, nonché i concessionari delle aziende faunistiche private possono costituire consorzi volontari per la conduzione di tartufaie controllate per la raccolta e per la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.»

10.2

[Fallucchi](#), [Amidei](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «costituire» con le seguenti: «riservarsi la gestione, anche tramite la costituzione di» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di cui al presente comma rispettano le disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 7, commi 4 e 5».

10.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'estensione delle tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non possono superare l'estensione data dalla somma dei fondi dei singoli associati e comunque l'estensione della tartufaia risultante non può essere superiore a 5 ettari».

10.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione prevista per la somma dei singoli associati e comunque non superiore a 15 ettari totali.».

10.5

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Ancorotti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione prevista per la somma dei singoli associati e comunque non superiore a 5 ettari."

Art. 11

11.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame. I boschi tartufigeni non possono essere recintati quale strumento di riserva di raccolta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 23 della presente legge, nonché le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste potrà fornire gli elenchi previsti dal presente articolo, ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 della presente legge i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13, i tartuficoltori su tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione previsto all'articolo 9.

9. I parchi nazionali e regionali e tutti i territori a questi assimilati devono sottostare alle regole della presente legge. Le norme di riferimento sono modificate in tal senso.»

11.2

[Fregolent](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame. I boschi tartufigeni non possono essere recintati quale strumento di riserva di raccolta.».

11.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame.».

11.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle aree boschive demaniali»;

b) al comma 3, sostituire e parole: «e di quelli esonerati alla cerca e raccolta ai sensi dei commi 6 e 7», con le seguenti: «, con le eventuali variazioni nei casi di revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «può fornire» con le seguenti: «, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono fornire».

11.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e nelle aree boschive demaniali», con le seguenti: «, nelle aree boschive demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei parchi naturali».

11.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I comuni non possono adottare delibere in materia di usi civici che comportino limitazioni alla libera attività di ricerca del tartufo.».

11.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 6.

11.8

[Fallucchi](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e agli obblighi di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 13 e all'articolo 14 i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che esercitano attività di coltivazione sulle tartufaie naturali controllate.»

11.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 7.

Art. 12

12.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «uno scavo per» inserire le seguenti: «la cavatura e».

12.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, denominato vanghetto o vanghella»; e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le tipologie di attrezzi utilizzabili.»

12.3

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Pogliese](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «il suddetto scavo.» inserire il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nel regolamento di cui all'articolo 5».*

b) *sostituire i commi 5, 6, 7, 8 con i seguenti: «5. Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'articolo 13 e sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. I tartufai hobbisti sono soggetti a limiti di raccolta giornalieri stabiliti in 400 grammi di tartufo e qualora si tratti di tartufo bianco, tale limite si riduce a 100 grammi. Si considera entro i predetti limiti l'ultimo tartufo raccolto, qualunque peso abbia.*

6. Sono considerati tartufai professionisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'articolo 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'articolo 23, sono titolari di partita IVA e la cui attività ricade nella categoria ATECO corrispondente all'attività di cerca di sottoprodotti del bosco. I tartufai professionisti e coloro che sono in regola con il versamento della ritenuta a titolo di imposta di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 non hanno limitazioni alla raccolta.

7. I tartufai occasionali ed i tartufai professionisti devono esibire, in caso di controllo durante la cerca, rispettivamente: la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, oppure il certificato di attribuzione del numero di partita IVA oppure la visura aggiornata rilasciata dalla camera di commercio.

8. Durante la cerca sono considerati mezzi salvavita per il cane gli strumenti che impediscono al cane di mangiare esche avvelenate solide o liquide, quali museruole o "morsi". Detti strumenti devono essere omologati a norma di legge.»

12.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5.».

12.5

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome nel regolamento di cui all'articolo 5.».

12.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'addestramento dei cani impiegati per l'attività di cerca del tartufo deve essere effettuato mediante metodi basati sul rispetto del benessere animale, favorendo l'utilizzo di tecniche di rinforzo positivo. È vietato l'impiego di strumenti o pratiche coercitive, comprese le punizioni fisiche, l'utilizzo di collari a scosse elettriche o dispositivi che inducano dolore o stress psico-fisico all'animale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono percorsi formativi specifici sull'addestramento etologico del cane da tartufo.

1-ter. L'impiego dei cani nella cerca del tartufo deve avvenire nel rispetto delle loro capacità fisiche e cognitive, prevedendo adeguati momenti di riposo, idratazione e protezione dalle condizioni climatiche avverse. È vietato sottoporre i cani ad attività continuativa superiore alle due ore senza interruzione. In ogni caso, è vietato l'impiego dei cani nella cerca del tartufo per più di quattro ore complessive nell'arco della stessa giornata. Le modalità di vigilanza sul rispetto del presente comma e

del comma 1-*bis* sono demandate alle autorità competenti in materia di tutela del benessere animale e ambientale.».

12.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «la raccolta e il transito», con le seguenti: «e la raccolta».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il transito nelle tartufaie controllate o coltivate è consentito con il cane al guinzaglio.».

12.8

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sopprimere le parole: «e il transito»;

b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) la raccolta dei tartufi spontanei fuori dal periodo e dagli orari stabiliti;

b-*ter*) la raccolta di tartufi immaturi.».

12.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-*bis*) la raccolta di tartufi immaturi.».*

12.10

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «legate alla latitudine», con le parole: «o alle consuetudini locali di raccolta».

12.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.12

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «a limiti giornalieri di raccolta», inserire le parole: «esclusivamente per consumo domestico privato».

12.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tartufai commerciali occasionali, in possesso di abilitazione, non sono soggetti a limiti quantitativi di raccolta, fermo restando che i proventi derivanti dalla vendita dei tartufi non possono eccedere l'importo annuo di 7.000 euro, ai sensi del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con versamento dell'imposta sostitutiva tramite modello F24.»

12.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni a tutela dei cani impiegati nella cerca dei tartufi)

1. Chiunque cagiona la morte o lesioni a cani adibiti alla cerca del tartufo è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
2. La pena diminuita di un terzo si applica a chiunque dissemini in aree boschive o tartufigene esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze dannose per la salute degli animali.
3. La pena di cui al comma 1 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso:
 - a) con l'uso di sostanze vietate dalla normativa vigente in materia ambientale o sanitaria;
 - b) su terreni demaniali o su fondi non di proprietà dell'agente;
 - c) con finalità concorrenziale.
4. È in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate, anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna.
5. Nelle more del giudizio è sempre disposto il divieto di detenzione di animali sino alla sentenza di assoluzione.
6. Nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o di pronuncia ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale è disposta l'interdizione dall'attività di raccolta e commercio del tartufo per un periodo da due a cinque anni, nonché il divieto perpetuo di detenzione di animali.
7. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività di cui al comma 6.
8. I costi relativi alla bonifica dei luoghi interessati sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 6.».

Art. 13

13.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «idoneità alla raccolta» inserire le seguenti: «nonché del possesso di conoscenze specifiche in campo cinofilo».

13.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «lo Stato italiano e Paesi terzi.» aggiungere il seguente periodo: «Il sostenimento dell'esame è subordinato alla partecipazione di un corso di formazione.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «quattordici anni»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «Sono esentati dall'aggiornamento i titolari di tesserino in possesso del diploma o laurea in materie agrarie o forestali o alimentari» con le seguenti: «I corsi di formazione di cui ai precedenti commi possono essere tenuti anche dalle associazioni dei tartufai sulla base dei piani regionali».

13.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono subordinare lo svolgimento dell'esame alla partecipazione di un corso di formazione».

13.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) la cultura e la conoscenza del tartufo inteso come sentinella dell'ecosistema;

b-ter) i principi di gastronomia sull'utilizzo dei tartufi;

b-*quater*) la botanica e il riconoscimento degli ecosistemi del bosco;

b-*quinquies*) la micologia;

b-*sexies*) i doveri e le responsabilità, anche di tipo etico ed ambientale, del tartufaio o del raccoglitore di tartufo, quale custode del bosco e protettore degli ambienti tartufigeni;»

13.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) norme sul benessere animale, con particolare riferimento all'etologia del cane, alla comunicazione interspecifica e ai bisogni etologici della specie canina.»

13.6

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto anni», con le parole: «sedici anni»; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cercatori abilitati fino a diciotto anni di età effettuano l'attività di cerca e raccolta esclusivamente quali tartufai hobbisti.»

13.7

[Fregolent](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto anni», con le seguenti: «quattordici anni.»

13.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I raccoglitori autorizzati sono tenuti a registrare, su apposita scheda predisposta dall'autorità competente, la quantità giornaliera di tartufo raccolto, da trasmettere entro il termine di chiusura della stagione o al momento del rinnovo del tesserino. Le regioni e le province autonome istituiscono un registro annuale dei quantitativi raccolti o commercializzati nel proprio territorio, a fini di monitoraggio ambientale e gestionale.»

13.9

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «può essere»; conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

13.10

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche del tesserino di cui al comma 4, prevedendone il rilascio anche in formato digitale, nonché i casi nei quali il mancato rinnovo può comportare la decadenza dall'abilitazione.»

Art. 14

14.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'attività di cerca e raccolta del tartufo, anche spontaneo,» inserire le seguenti: «esclusa quella per consumo domestico privato.»

14.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «e tartufigolatori» con le seguenti: «e le associazioni di agricoltori.»

Art. 15

15.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. L'attività di cerca e raccolta è consentita di norma nei periodi:

- a) *Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum*: dal 1° maggio al 15 settembre;
- b) *Tuber magnatum* Pico: dal 1° ottobre 31 gennaio;
- c) *Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin: dal 1° ottobre al 15 marzo;
- d) *Tuber macrosporum* Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- e) *Tuber mesentericum* Vittad.: dal 1° ottobre al 31 marzo;
- f) *Tuber melanosporum* Vittad.: dal 1° dicembre al 15 marzo;
- g) *Tuber brumale* Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- h) *Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- i) *Tuber borchii* Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile.

1-bis. La cerca e raccolta *Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum* è vietata nelle faggete.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono ridurre ma non ampliare i periodi di cerca e raccolta anche in base all'andamento climatico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano con proprio provvedimento gli orari di cerca. La cerca notturna è prevista in tutto il territorio nazionale salvo diversa indicazione della regione e non può essere vietata laddove si è sempre praticata, ovvero, salvo gli usi e le consuetudini»;

c) sopprimere i commi 3 e 4.

15.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 settembre» ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° ottobre»;

b) al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «Pico», con la parola: «Picco»;

c) al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) *Tuber borchii* Vittad. o *Tuber albidum* Picco: dal 15 gennaio al 15 aprile.»

d) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. I periodi di cerca e raccolta possono essere modificati, anche in base all'andamento climatico, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, definendo un fermo biologico di almeno trenta giorni in un anno, indicativamente distribuiti nei periodi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre.»;

e) sopprimere il comma 3;

f) dopo il comma 4, inserire il comma: «4-bis. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.»

15.3

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono ridurre ma non ampliare i periodi di cerca e raccolta

anche in base all'andamento climatico. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano indicano con proprio provvedimento gli orari di cerca. La cerca notturna è prevista in tutto il territorio nazionale salvo diversa indicazione degli enti preposti»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4.*

15.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «un fermo biologico», fino alla fine del comma, con le seguenti:

«due fermi biologici dal 1° aprile a 31 maggio e dal 1° agosto a 30 settembre.»

15.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, sopprimere la parola: «non».

Art. 16

16.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Pogliese](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi, non marci e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. I tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma precedente o autorizzati ai sensi della presente legge, possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi, è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non indicate nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 della presente legge allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6 della presente legge, della nazione di provenienza nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi, nei periodi in cui non è consentita la raccolta, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta e venduti entro una settimana dalla chiusura del periodo di raccolta. Il detentore di questi prodotti deve inviare una pec alla Regione servizio competente indicando le quantità possedute alla data di chiusura. Nel caso di tartufi acquistati in precedenza va certificata la provenienza.

5. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di individuazione univoca dei tartufi immaturi di ciascuna specie.»

16.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà, devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea e delle disposizioni della presente

legge.».

16.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la parola «devono» inserire le seguenti: «contenere l'indicazione relativa alla nazione e all'area geografica di provenienza ed».

16.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «distinti per specie» inserire le seguenti: «o varietà e devono essere maturi, non marci e liberi da corpi estranei ed impurità,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ciascuna specie e», inserire la parola: «varietà»; aggiungere in fine le seguenti parole: «della nazione di provenienza e della zona geografica di raccolta».

16.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

*«2. È vietata l'importazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato, da parte dell'industria alimentare operante in Italia, delle specie *Tuber indicum*, *Tuber himalayensis* e *Tuber sinoaestivum*.»*

16.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, e della indicazione della nazione di provenienza in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.».

16.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. È in ogni caso vietata la commercializzazione dei tartufi immaturi.».

Art. 17

17.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «tranne che» fino alla fine del comma.

Art. 18

18.1

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea in materia di», inserire le parole: «tracciabilità e»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «da aziende agricole», con le parole: «rispettivamente nella tartufofaie naturali, naturali controllate o coltivate».

18.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte» inserire le seguenti: «dai tartufai»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il sistema deve essere basato sulla diversificazione tra tartufi naturali spontanei da tartufai, tartufi naturali spontanei raccolti in tartufo controllate e tartufi da coltivazioni. Il medesimo sistema deve permettere la diversificazione territoriale di provenienza del tartufo regionale, con specifiche provinciali e comunali, ove possibili.»

Art. 20

20.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Gli abilitati alla raccolta del tartufo in quanto titolari del patentino di cui all'articolo 13, che esercitano le attività di controllo previste dal precedente comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area di competenza nella quale sono preposti all'attività di controllo.»

20.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli abilitati alla raccolta del tartufo secondo l'articolo 13 della presente legge che esercitano attività di controllo previste dal comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.»

Art. 21

21.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o con tesserino non valido per revoca o sospensione. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duemila a euro seimila. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca degli attrezzi e del prodotto, nonché la revoca del tesserino;

b) la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca del prodotto e la sospensione del tesserino da tre a sei mesi;

c) il superamento dei limiti di raccolta per i tartufai hobbisti. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

d) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno. Tale condotta è punita con una sanzione da euro tremila ad euro novemila. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca degli attrezzi e del prodotto, nonché la revoca del tesserino. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla revoca del tesserino, la sanzione pecuniaria è raddoppiata;

e) il non riempimento delle buche aperte. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duecento ad euro seicento;

f) la mancata esibizione del tesserino e dell'eventuale documentazione accessoria di cui all'articolo 13 a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20. Tale condotta è punita con una sanzione pari ad euro trenta. Trascorsi cinque giorni dal verbale delle autorità di cui al primo periodo, la condotta è punita con una sanzione da euro mille ad euro tremila e la sospensione del tesserino da tre a sei mesi;

g) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duemila ad euro seimila. Può essere disposta la sanzione accessoria della confisca del prodotto e la sospensione del tesserino da sei mesi ad un anno. Le sanzioni di cui alla presente lettera sono raddoppiate nel caso in cui il tartufo raccolto fuori dal periodo consentito venga

commercializzato;

h) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non venga espressamente previsto dalla normativa regionale. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

i) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

l) la vendita dei tartufi in violazione di quanto prescritto dalla legge. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duemila ad euro seimila. Può essere disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da cinque giorni a tre mesi;

m) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 16 limitatamente per i tartufi coltivati. Tale condotta è punita con una sanzione da euro tremila ad euro novemila. Può essere disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da uno a tre mesi;

n) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cinquecento ad euro mille e cinquecento;

o) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate. Tale condotta è punita con una sanzione da euro mille ad euro mille e cinquecento ed euro 50 per ogni tabella;

p) l'apposizione difforme di tabelle di riserva in tartufaie riconosciute come controllate o coltivate. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duecento ad euro seicento ed euro 50 per ogni tabella mancante;

q) mancata esibizione dei titoli di raccolta nelle zone controllate. Tale condotta è punita con una sanzione da euro duecento ad euro seicento;

r) la cerca e la raccolta effettuata con mezzi difformi. Tale condotta è punita con una sanzione da euro cento ad euro trecento. La cerca e la raccolta effettuata con mezzi che possono essere utilizzati per la zappatura. Tale condotta è punita con una sanzione da euro seicento ad euro mille ed ottocento e la confisca dell'attrezzo utilizzato. Nelle regioni dove è previsto l'uso dello zappino, tale mezzo non è ritenuto idoneo alla zappatura.

2. La revoca del tesserino ha durata quinquennale. Trascorsi cinque anni dalla revoca, il soggetto interessato può richiedere la riconsegna del tesserino.

3. Per le condotte di cui al comma 1, in caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista e la durata della sospensione, ove prevista, è raddoppiata.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

5. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

6. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.

7. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura. La stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.»

21.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie:

- a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;
- b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
- c) il non riempimento delle buche aperte;
- d) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13, comma 5, a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;
- e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;
- f) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato ovvero da parte di soggetti privi di licenza vivaistica;
- g) la vendita ovvero il commercio dei tartufi in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
- h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15 per i tartufi coltivati;
- i) la messa in commercio di tartufi conservati in violazione delle vigenti disposizioni in materia di etichettatura;
- l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufoie non riconosciute come controllate.

2. Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno e, nel caso di recidiva, la revoca del tesserino.

3. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufoie naturali controllate o tartufoie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4. In caso di recidiva, la sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano nell'importo massimo previsto.

5. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufoie naturali.

6. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura. La stessa pena è prevista per chi distrugge volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufoia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.».

21.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la cerca e la raccolta» con le parole: «la cerca o la raccolta» ovunque ricorrano.

21.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «di raccolta o», fino alla fine della lettera.

21.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13, comma 5, a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La violazione di cui alla lettera d-bis) del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000.».*

21.6

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 4.

21.7

[Gelmetti](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È vietata la commercializzazione, anche parziale o trasformata, di tartufi immaturi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera n-bis). La violazione comporta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000 e, in caso di recidiva, l'interdizione temporanea fino a due anni dall'attività di raccolta e commercio. È punita, ai sensi dell'articolo 515 del Codice penale, la vendita di tartufi immaturi dichiarati come maturi nei confronti del consumatore finale.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) tartufo immaturo: esemplare privo di caratteristiche organolettiche e morfologiche sufficienti alla sua maturazione, identificabile da gleba bianca perlacea, vene sterili, spore ialine o odore nullo, la cui raccolta e commercializzazione sono vietate.».

Art. 22

22.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Ancorotti](#)

Sopprimere l'articolo.

22.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

22.3

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) la formazione dei tartufai e dei tartuficoltori, in relazione al loro ruolo nella custodia dall'ambiente e nella gestione del patrimonio tartufigeno»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) azioni di salvaguardia e di miglioramento delle tartufaie naturali, in coordinamento con le associazioni riconosciute dei tartufai, attraverso adeguati interventi selvicolturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, finalizzati all'incremento della produzione spontanea del tartufo».*

22.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «o tartuficoltori»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «investendo il 30 per cento dei proventi della tassa annuale per piantumare alberi micorizzati.»*

Art. 23

23.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, possono istituire una tassa di concessione regionale, non inferiore a euro centocinquanta annue, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, di seguito «contributo ambientale». Il contributo ambientale è finalizzato allo sviluppo delle attività previste dall'articolo 5 e dal presente articolo, nonché al sostegno dei costi degli organismi di controllo.

2. Il contributo ambientale, in un quadro di mutuo riconoscimento, abilita alla ricerca su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo sulle tartufaie coltivate e sulle tartufaie naturali controllate da loro condotte.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e province autonome devono istituire una voce di bilancio in entrata e in uscita al fine di vincolare i proventi per gli scopi previsti dalla presente normativa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

7. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale di cui al comma 1.»

23.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a euro centocinquanta», con le seguenti: «di euro cento».

23.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti dalla tassa regionale di concessione è destinata alla piantumazione di nuovi alberi micorizzati, in collaborazione con le associazioni dei tartufai riconosciute, al fine di potenziare il patrimonio tartufigeno regionale.»

23.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

23.5

[Lotito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, art. 34-ter del D.P.R. 633/72, deve emettere autofattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del D.P.R. 633/72. Nell'autofattura dovranno essere

indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

Art. 25

25.1

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Amidei](#)

Sopprimere l'articolo.

25.2

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Nocco](#), [Pogliese](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «o in Turchia» fino alla fine del periodo.

1.3.2.1.5. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221(pom.) del 24/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
221^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 13,35.*

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) premette anzitutto che la proposta di regolamento in titolo costituisce il pacchetto di semplificazioni della Commissione europea sulla politica agricola comune (PAC), che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116. Ricorda che, per il periodo 2023-2027, la PAC sostiene gli agricoltori attraverso i piani strategici nazionali della PAC ("piani della PAC") redatti dagli Stati membri. La relazione illustrativa della proposta di regolamento in esame rende noto che, a seguito delle diffuse proteste degli agricoltori all'inizio del 2024, delle discussioni in sede di Consiglio europeo, dei riscontri delle Istituzioni europee e dei portatori di interessi sul primo anno di attuazione dei piani della PAC, la Commissione ha presentato una serie di adeguamenti mirati del quadro giuridico della PAC.

Rammenta poi che il dibattito sulla semplificazione della PAC è proseguito nel 2025, sfruttando gli spunti del 2024, e che i Ministri dell'agricoltura dell'Unione nel gennaio 2025 hanno chiesto un'ulteriore semplificazione. Tali richieste hanno evidenziato nel complesso la necessità di migliorare la competitività delle aziende agricole dell'Unione, ridurre l'onere sia per gli agricoltori che per le pubbliche amministrazioni e assegnare le risorse limitate in modo più efficace per soddisfare esigenze che sono mutevoli. Hanno inoltre dimostrato che alcune opportunità derivanti dalla PAC rimangono sottoutilizzate a causa delle complessità nell'attuazione e nella gestione.

Ciò premesso, fa notare che la proposta affronta tali questioni anzitutto attraverso la semplificazione

delle procedure nelle aziende agricole e dei requisiti, con lo scopo di razionalizzare il sostegno alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, incoraggiando gli Stati membri e gli agricoltori a fare maggiormente ricorso ai pagamenti semplificati. Un ulteriore obiettivo è la promozione della competitività, mediante la razionalizzazione delle norme sugli strumenti finanziari, le opzioni *standard* in materia di costi per gli investimenti e l'aiuto finanziario ampliato per il settore ortofrutticolo.

Precisa altresì che si introduce una maggiore flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei piani strategici della PAC, ad esempio eliminando l'obbligo di revisione del piano della PAC derivante da modifiche di alcuni atti giuridici, interrompendo il meccanismo di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, semplificando la valutazione della qualità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), offrendo maggiore flessibilità nella metodologia dei controlli di condizionalità, allineando meglio le norme per le modifiche tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La Commissione europea propone quindi di modificare i due regolamenti sulla PAC sul piano delle definizioni quadro, del sistema di condizionalità, dei pagamenti diretti, dei regimi ecologici e impegni agro-climatico-ambientali, degli interventi settoriali, delle situazioni di crisi, della gestione del rischio, dei piani strategici, della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

Quanto alle definizioni quadro, puntualizza che si modifica la definizione di prato permanente, in modo che gli Stati membri possano scegliere di estendere da cinque a sette anni la durata del termine dal quale la definizione di prato permanente si applica a una superficie a prato.

In relazione al sistema di condizionalità, osserva che i nessi tra le norme nazionali e i requisiti delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) dovrebbero essere chiariti, e che occorre semplificare il metodo di controllo sul rispetto dei requisiti di condizionalità.

Relativamente ai pagamenti diretti, la proposta aumenta a 2.500 euro la somma forfettaria massima possibile per gli agricoltori partecipanti. Si propone inoltre che gli Stati membri possano consentire agli agricoltori che beneficiano del pagamento della somma forfettaria di presentare domanda per ricevere pagamenti nell'ambito dei regimi ecologici.

Per quanto concerne i regimi ecologici e gli impegni agro-climatico-ambientali, per coprire i costi relativi all'attuazione della BCAA 2, che mira a proteggere le torbiere e le zone umide e che non è modificata dalla proposta, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere tale BCAA dalla base dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali. Per consentire il sostegno ai metodi di agricoltura biologica, secondo la Commissione europea gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere un sostegno agli impegni relativi alla conversione a metodi e pratiche di produzione biologica o al mantenimento degli stessi sotto forma di pagamento annuale per le unità di bestiame adulto. Dovrebbe inoltre essere possibile concedere un sostegno per gli impegni volti a migliorare le pratiche agricole connesse all'apicoltura sotto forma di pagamento annuale per gli alveari, in quanto è necessario favorire pratiche sostenibili.

Circa gli interventi settoriali nel settore ortofrutticolo, mette in luce la possibilità di ampliare il sostegno rafforzato per potenziare la posizione degli agricoltori in tale catena di approvvigionamento. Per ciò che attiene ai pagamenti in caso di crisi, sottolinea la proposta di limitare l'utilizzo della riserva agricola per far fronte a calamità naturali e avversità atmosferiche. Si propone inoltre di istituire due pagamenti complementari in caso di crisi che gli Stati membri potrebbero mobilitare se si verificano calamità naturali ed eventi climatici avversi. L'atto in esame esclude dall'ambito di applicazione del sistema di condizionalità e del sistema di condizionalità sociale, che si applica ai pagamenti basati sulla superficie e sugli animali, i nuovi pagamenti complementari in caso di crisi nel quadro dei pagamenti diretti.

Sulla gestione dei rischi, rimarca che vengono modificati l'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, che consente di utilizzare una parte dei pagamenti diretti degli agricoltori come contributi ai regimi di gestione del rischio, e l'articolo 76 per contribuire ulteriormente all'adesione a tali regimi. Quanto ai piani strategici della PAC, rileva che l'approvazione della Commissione è richiesta solo per le modifiche strategiche dei piani. Per migliorare le sinergie tra il FEAGA e il FEASR, la Commissione europea reputa necessario modificare l'articolo 86 e l'articolo 119, paragrafo 8, del

regolamento (UE) 2021/2115 per consentire l'ammissibilità delle spese a un contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica stabilita dallo Stato membro.

Fa presente poi che la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione è soppressa per alleggerire gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Secondo la relazione illustrativa, tale semplificazione porterà anche a semplificare la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Dopo aver evidenziato che gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2021/2115 sono adattati alle modifiche sopra citate per includere nuovi indicatori di *output* per i nuovi tipi di sostegno introdotti, riferisce che nella proposta si inseriscono disposizioni sulla *governance* dei dati della PAC, per garantire che ciascuno Stato membro designi un'autorità responsabile di elaborare e di attuare una tabella di marcia per conseguire e mantenere l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati.

Per quanto riguarda i controlli sugli agricoltori, prosegue il Presidente relatore, le modifiche si prefiggono di ridurre l'onere e la pressione dei controlli introducendo l'obiettivo di "un controllo all'anno", in base al quale gli Stati membri organizzano controlli *in loco* delle domande di aiuto, delle domande di pagamento o della condizionalità in modo da limitare, per quanto possibile, controlli molteplici su un beneficiario nel corso di un anno, tranne quando le circostanze esigono un secondo controllo per garantire la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea l'accorpamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), del sistema di domanda geospaziale (GSA) e del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), date le possibili sinergie, nonché la soppressione dell'obbligo di un riesame annuale. Propone infine di svolgere un ciclo di audizioni e di fissare a mercoledì 2 luglio, alle ore 12, il termine per far pervenire le relative richieste da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(1476) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 giugno.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che è ancora aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, comunica che sul disegno di legge n. 1412, assunto quale testo base, la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo e la 1a Commissione ha reso un parere non ostativo con osservazioni, di cui la relatrice valuterà il recepimento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane - e petizione n. 1223 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il 5 giugno l'Unità centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha notificato alla Commissione europea il nuovo testo per il disegno di legge n. 413, assunto quale testo base; alla notifica è stato assegnato il numero 2025/0282/IT- C50A. Alla luce di ciò, la direttiva (UE) 2015/1535 impone il rinvio dell'adozione del provvedimento, fino al prossimo 8 settembre 2025. Pertanto, proseguiranno le interlocuzioni e i lavori in Commissione, nell'attesa che giunga il parere della Commissione bilancio, ma la discussione non potrà terminare prima della data citata. Si augura comunque che, dopo la pausa estiva, il Senato possa celermente licenziare il provvedimento in prima lettura.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato, per recepire il parere della Commissione affari costituzionali sul testo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(37) MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative

(565) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1484, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 37 e 565 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1484, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il presidente **DE CARLO** ricorda che sono iniziate ieri le audizioni sul disegno di legge n. 1484 e avverte che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Fa presente inoltre che la Presidenza del Senato, su richiesta della Commissione, ha nuovamente assegnato in sede referente i disegni di legge nn. 37 e 565, già assegnati in sede redigente, per connessione con il disegno di legge n. 1484. Propone pertanto che l'esame congiunto dei due disegni di legge prosegua in congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1484.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Riferisce quindi alla Commissione il relatore **POGLIESE** (*FdI*), anche a nome del correlatore Cantalamessa, sul disegno di legge n. 37, che ha lo scopo di promuovere le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI) innovative ed è composto da 13 articoli. Illustra quindi l'articolo 1, che istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui tre quarti sono assegnati per favorire l'acquisizione di quote o partecipazioni in fondi che investano esclusivamente in Italia promossi da Fondi di *venture capital* (FVC), anche esteri, nonché investitori *Business angel*, o incubatori certificati italiani. Un'ulteriore quota del Fondo è assegnata per finanziamenti a fondo perduto volti alla costituzione di *start-up* innovative sul territorio nazionale da parte di soggetti esteri oppure per il cofinanziamento di fiere organizzate dagli enti territoriali in materia di digitale e di *start-up* innovative. La restante quota è riservata al finanziamento tramite *voucher* per l'acquisizione da parte di *start-up* e PMI innovative di esperienze provenienti da figure professionali esperte che vengono coinvolte temporaneamente tramite contratti di servizio temporanei, e che possono, quindi, facilitare percorsi di *mentoring* e *coaching*.

Dà poi conto dell'articolo 2, che mira a incrementare il patrimonio di proprietà intellettuale posseduto da *start-up* e PMI innovative e a rafforzare il processo di trasferimento tecnologico. A tal fine, esso istituisce presso il Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, del quale una parte è assegnata per la realizzazione di studi di fattibilità per brevetti o invenzioni realizzati nei laboratori di ricerca, mentre la parte restante è destinata a finanziare progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

Gli articoli da 3 a 6 - prosegue il relatore - perseguono l'obiettivo di incanalare il risparmio verso gli investimenti in *start-up* e PMI innovative cui sono destinati incentivi fiscali. In dettaglio, riferisce sull'articolo 3, secondo cui l'85 per cento della somma investita in *start-up* e PMI innovative non

concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società. L'articolo 4 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile elementi quali plusvalenze, minusvalenze e investimenti per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative, inclusi quelli effettuati nei confronti di quelle sottoposte a procedura concorsuale, a patto di mantenere continuità nelle condizioni del rapporto di lavoro dei dipendenti. L'articolo 5 prevede che gli enti di previdenza obbligatoria, gli enti previdenziali dei liberi professionisti e i fondi di previdenza complementare possono investire una somma superiore allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale in fondi per il *venture capital*, in fondi promossi da investitori di tipo *Business angel* o incubatori certificati italiani e in società di investimento, beneficiando di una deduzione fiscale fino al 30 per cento e di uno scomputo delle plusvalenze derivanti da tali investimenti dal reddito imponibile. L'articolo 6, infine, prevede una deduzione fino all'85 per cento del valore dell'investimento effettuato verso FVC o verso *start-up* e PMI innovative tramite iniziative di *corporate venture capital* (CVC). Nel richiamare la relazione illustrativa, evidenzia che l'articolo 7 interviene su uno degli elementi critici del tessuto imprenditoriale italiano, che riguarda anche l'ecosistema di *start-up* e PMI innovative, vale a dire l'eccessiva frammentazione, ed introduce quindi incentivi all'aggregazione. Dopo essersi soffermato sull'articolo 8 relativo a misure per l'occupazione e l'imprenditorialità giovanile, illustra l'articolo 9 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative, destinato a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di *start-up* innovative.

Fa presente altresì che l'articolo 10 introduce un credito d'imposta dell'80 per cento fino a 10.000 euro delle spese di costituzione ai servizi resi da consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese, nei primi due anni di attività, mentre l'articolo 11 prevede, allo scopo di facilitare l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la partecipazione della cittadinanza e, in modo particolare, dei giovani, all'attività di impresa, la creazione di una banca dati unica e di un portale *web* di notifica dei bandi e di consultazione della normativa di riferimento.

L'articolo 12, infine, reca misure di semplificazione nell'ambito dei rapporti tra *start-up* e università, al fine di rafforzare ulteriormente i processi di trasferimento tecnologico.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 565, che si compone di due articoli. L'articolo 1 prevede la concessione di contributi sotto forma di credito d'imposta, pari al 60 per cento della locazione di una unità abitativa, alle imprese per ogni singolo lavoratore assunto per un periodo almeno di trentasei mesi, non residente nella provincia dove ha sede l'unità locale in cui il nuovo assunto è destinato a svolgere la propria attività. I contratti di assunzione, fermo restando l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore, non possono avere durata inferiore a tre mesi. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 26 giugno, alle ore 9,30, proseguiranno le audizioni sui provvedimenti in titolo; tuttavia, nell'ipotesi che in Assemblea vi fossero votazioni, reputa preferibile anticipare alle ore 9 la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicata alle suddette audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI GIOVEDÌ

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicata allo svolgimento di audizioni sui disegni di legge nn. 1484 e abbinati (Legge annuale sulle PMI), già convocata alle ore 9,30 di giovedì 26 giugno, è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [972](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «sicurezza energetica,» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

1.3.2.1.6. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025
222^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), osservando preliminarmente che il decreto-legge in titolo consta di 12 articoli, suddivisi in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 5) recante misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione; il capo II (articoli da 6 a 10), recante misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali; il capo III (articoli 11 e 12) recante disposizioni finanziarie e finali.

Illustra quindi l'articolo 1 che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, stanziando un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025. In particolare, al comma 1, si prevede che le risorse sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati *standard* di sicurezza. Fa presente che il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in amministrazione straordinaria o trasferito a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari. Ai sensi del comma 2, la restituzione del prestito deve avvenire entro centoventi giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

Dà conto dell'articolo 2, che introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. La disposizione interviene, in particolare, da un lato, eliminando i riferimenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno - ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione - e, dall'altro, prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione e alla gestione attraverso una *partnership* con un socio privato, scelto tramite una gara a cosiddetto "doppio oggetto".

L'articolo 3 - prosegue il Relatore - introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali dell'ex ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine, estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista inoltre la presentazione di un piano degli investimenti al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

Rende noto altresì che l'articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a svincolare risorse, a determinate condizioni, e utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.

Sottolinea inoltre che l'articolo 5 prevede misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. Rileva in proposito che l'autorizzazione da parte del Ministero e la clausola del prezzo massimo (80 per cento del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

Evidenzia poi che l'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Precisa comunque che il beneficio non spetta - o cessa, qualora sia già in godimento - qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo.

Illustra indi l'articolo 7, che autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento. Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

Osserva altresì che l'articolo 8 stanziava nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale. La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 9, che incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, dà conto dell'articolo 10 che consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione

salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 e operanti in alcuni settori attinenti all'ambito della moda. Fa presente che la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. L'articolo modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

Avviandosi alla conclusione, rileva che l'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027. Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, segnala che il Gruppo del Partito democratico ha inviato una richiesta formale, anche al Presidente della X Commissione della Camera dei deputati, per audire con urgenza - congiuntamente con la Commissione attività produttive della Camera - i Ministri interessati e i soggetti istituzionali chiamati a sottoscrivere l'accordo di programma del Governo relativo alla crisi dell'ex ILVA.

Al riguardo, pur riconoscendo la specificità del tema segnalato dal Gruppo del Partito democratico, in ossequio al principio di economia procedurale ritiene preferibile svolgere le predette audizioni, unitamente a quelle che si ritenessero necessarie, in questo ramo del Parlamento nell'ambito dell'istruttoria legislativa connessa al decreto-legge in esame.

In considerazione dei tempi a disposizione per la conversione, del fatto che il disegno di legge è in prima lettura al Senato e che presumibilmente sarà all'esame dell'Assemblea dal 29-30 luglio, propone la seguente organizzazione dei tempi: fissazione a giovedì 3 luglio, alle ore 10 del termine, per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi; svolgimento delle audizioni martedì 8 luglio e mercoledì 9 luglio, secondo modalità che saranno decise in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a mercoledì 9 luglio, alle ore 16, oppure a giovedì 10 luglio, alle ore 10; possibile inizio delle votazioni martedì 22 luglio.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), il quale chiede anzitutto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 10 luglio, alle ore 12. Quanto alla richiesta del Gruppo del Partito democratico, tiene a precisare che le audizioni urgenti attengono all'accordo di programma, in corso di stipulazione. Riconosce comunque che le audizioni sul provvedimento in titolo saranno più complete, vista la situazione drammatica in cui versano gli stabilimenti dell'ex ILVA.

Sebbene contenute in due giornate, chiede comunque che tali audizioni siano estese anche alle organizzazioni sindacali e datoriali, a tutti i livelli, oltre alle istituzioni territoriali, in modo da acquisire gli elementi necessari per disporre del quadro complessivo.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 3 luglio, alle ore 10, il termine per far pervenire proposte di audizione da parte dei Gruppi e a giovedì 10 luglio, alle ore 12, il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1484\)](#) *Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese*

[\(37\)](#) *MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative*

[\(565\)](#) *Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il capo IV (articoli da 12 a 17) del disegno di legge n. 1484, relativo alle recensioni *online* relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti da imprese di ristorazione e strutture turistiche situate in Italia, è stato oggetto di due richieste di informazioni supplementari da parte della

Commissione europea, nell'ambito della procedura di notifica istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535, la quale consente alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate.

In seguito ad interlocuzioni con le autorità italiane, la Commissione europea ha formulato un parere circostanziato con osservazioni e, nella sua seconda richiesta di informazioni, ha chiesto chiarimenti riguardo alla coerenza del disegno di legge con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Comunica quindi che, dopo ulteriori interlocuzioni tra la Commissione europea e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il 25 giugno è stata notificata dal Dicastero una riformulazione del capo IV sulle false recensioni (TRIS/(2025) 0318) che, in assenza di ulteriori richieste da parte delle Istituzioni europee, potrebbe essere presentata tramite emendamenti al provvedimento in esame.

Quanto alle audizioni in corso, rende noto che alcuni soggetti contattati, tra cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), hanno comunicato che preferiscono inviare un documento scritto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che si compone di 18 articoli, suddivisi in tre titoli. Nel richiamare la relazione illustrativa, osserva che il disegno di legge si propone di offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.

Illustra quindi il titolo I (articoli da 1 a 5), dedicato alle sanzioni penali, sottolineando che l'articolo 1 disciplina i nuovi reati di frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci e agropirateria, e stabilisce per essi un inasprimento del trattamento sanzionatorio, anche attraverso l'introduzione di ulteriori pene accessorie e della confisca obbligatoria e per equivalente. Sono introdotte particolari circostanze aggravanti e, in ragione della nuova normativa delineata, sono abrogate le disposizioni superflue, superate o in contraddizione con essa.

Dà indi conto dell'articolo 2, che armonizza le novità introdotte con il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, intervenendo sulla disciplina in materia di indagini su attività di prelievo e campionamento, di intercettazioni telefoniche e di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali.

Puntualizza poi che i delitti di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies* del codice penale vengono inclusi nell'elenco delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura (articolo 3), mentre a tutte le nuove fattispecie viene estesa la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 4). Inoltre, viene espunto il riferimento ai prodotti alimentari nelle pertinenti disposizioni contenute nella legge finanziaria 2004 (articolo 5).

Passa ad esaminare il titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, che al capo I apporta modifiche alla vigente disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 6) nonché in materia di rintracciabilità (articolo 7). Il capo II, analogamente, interviene sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori (articolo 8) ed afferenti alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari (articolo 9), per concludere con un intervento sul quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale (articolo 10).

Il capo III - prosegue la Relatrice - interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del relativo

settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati (articolo 11) e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali, per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione (articolo 12).

Precisa altresì che il capo IV, nell'ambito della disciplina di controllo del settore agroalimentare, introduce il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (articolo 13); inoltre, istituisce la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, al fine di garantirne una maggiore efficacia nell'ambito della prevenzione e della repressione delle frodi e delle pratiche sleali (articolo 14), e introduce cause interdittive alla costituzione di centri di assistenza agricola (CAA), oltre a specifici illeciti amministrativi ad essi riferibili, prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione (articolo 15), e ad una disposizione atta a scoraggiare un inadempimento ricorrente presso alcuni produttori vitivinicoli (articolo 16).

Avviandosi alla conclusione, illustra il capo V, che opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima (articolo 17). Il titolo III, in ultimo, contiene le disposizioni transitorie e finali con la clausola di invarianza finanziaria (articolo 18).

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che la proposta di parere sarà votata a partire dalla settimana prossima, in relazione ai lavori presso la Commissione di merito. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(1476) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 22.100 e 26.100, in allegato al resoconto, di recepimento del parere della Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1412](#)

Art. 22

22.100

La Relatrice

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

Art. 26

26.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.3.2.1.7. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 224(pom.) del 09/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025

224^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 13.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [AMIDEI](#) (FdI), segnalando per quanto di interesse l'articolo 4, comma 5, che proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

Dopo aver accennato all'articolo 5, comma 7, che incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) dedicata agli enti del Terzo settore, illustra l'articolo 8, che proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta "Sugar Tax").

Dà indi conto dell'articolo 14, che dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30 per cento rispetto ai valori di mercato), nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati. Inoltre, viene prorogata al 31 marzo 2026 la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese, applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso.

Dopo aver menzionato l'articolo 14, comma 5, che differisce dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del catasto fabbricati relativi a strutture ricettive all'aperto, si sofferma sull'articolo 15,

comma 1, che estende anche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse residue del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

L'articolo 15, comma 2, prosegue il Relatore, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Le finalità che la stessa disposizione intende perseguire consistono nel sostegno all'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Descrive poi l'articolo 15, comma 3, che incrementa di un importo pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2025, il Fondo per il sostegno della filiera suinicola, al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola che sono stati colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, dovute alle misure di contrasto della cosiddetta peste suina. Fa notare inoltre che l'articolo 16 reca alcune modifiche all'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 - con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive* - al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria. Al nuovo Istituto viene attribuita la competenza sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Da ultimo, si prevede che il contributo iniziale, pari a 20 milioni di euro, venga erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale e che la stessa sia collegata ai piani scientifici, annuali e pluriennali.

Riepiloga altresì i contenuti dell'articolo 17, recante una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Si prevede che possa essere utilizzato il cosiddetto "Fondo 394" per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Nel rispetto di alcuni requisiti, è inoltre ammesso anche il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata. Gli aiuti sono concessi - nel limite di 200 milioni di euro - nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni. Passa poi ad esaminare l'articolo 18, che introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative. In particolare, nel concetto di "investimenti qualificati" si ricomprendono, per mezzo di un'interpretazione autentica, "gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati". Più precisamente, si ricomprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione "indirettamente" in Fondi per il *venture capital* (FVC). Si modifica la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, prevedendo che i suddetti investimenti, dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento (5 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Laddove gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare effettuino investimenti in piccole e medie imprese per il tramite di Fondi per il *venture capital*, ai fini del citato regime fiscale, si richiede che: l'importo totale delle risorse sia investito entro la durata del FVC e ciascuna PMI rispetti uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014. Quest'ultima condizione è richiesta per gli investimenti che gli OICR effettuano per

almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in PMI non quotate residenti in Italia (o in uno Stato membro dell'Unione europea o Aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo), ai fini della loro qualificazione come FVC.

Avviandosi alla conclusione, cita l'articolo 20 sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, che indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) Deputato Conte e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **PAROLI** (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10^a Commissione.

Fa presente che l'articolo 1 reca una disciplina di delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva; un principio di delega, inoltre, prevede la revisione della vigilanza sugli enti cooperativi. Specifica che la disciplina di delega fa riferimento alle finalità dell'attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente - ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione -, del rafforzamento della contrattazione collettiva, della definizione di criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, nonché agli obiettivi di: assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori; stimolare (nell'interesse dei lavoratori) il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali; contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la diffusione di contratti collettivi intesi alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto *dumping* contrattuale).

Evidenzia poi che la delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, fatto salvo l'eventuale scorrimento del termine ai sensi del comma 3. Dall'ambito della disciplina di delega - ai sensi del successivo articolo 4 - sono esclusi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili. Le disposizioni finanziarie relative all'esercizio della delega sono stabilite dall'articolo 3, che prevede la neutralità degli effetti finanziari o, in caso di determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la previa definizione dei relativi mezzi di copertura.

Quanto al principio di delega relativo alla riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica, ricorda che la vigilanza sugli enti cooperativi è disciplinata, in via principale, dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Essa compete al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed è intesa in via generale all'accertamento dei requisiti mutualistici e, tra gli altri ambiti, alla verifica della sussistenza dei requisiti per le agevolazioni tributarie, previdenziali o di altra natura.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che reca una ulteriore delega al Governo, relativa, nell'ambito della normativa sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, al perfezionamento della disciplina dei controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti. Per l'esercizio di tale delega, si enunciano le finalità di: incremento della trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività; contrasto efficace del *dumping* contrattuale, dei fenomeni di concorrenza sleale, dell'evasione fiscale e contributiva e del ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, fatto salvo l'eventuale scorrimento del termine.

Tra i principi e criteri della delega, segnala, infine, la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della

contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle, ritiene che il provvedimento in esame sia espressione del rifiuto del Governo in carica di intervenire con riforme sostanziali in favore dei circa quattro milioni di lavoratori poveri presenti nel Paese.

Evidenzia, per contro, che la misura del salario minimo è presente in ventidue dei ventisette Stati membri dell'Unione europea e, in taluni di essi, tra i quali menziona la Germania, alla presenza del salario minimo si è accompagnata una stabile crescita salariale che ha consentito a tutti i lavoratori di godere attualmente di una retribuzione dignitosa. Ad una tendenza di generalizzata crescita salariale in ambito europeo - prosegue l'oratrice - si contrappone la situazione italiana, caratterizzata da salari in decremento e inadeguati rispetto al crescente costo della vita.

Dopo aver sottolineato che i lavoratori poveri rappresentano il 25 per cento delle persone che si rivolgono ad enti di beneficenza, ribadisce che, a suo avviso, il Governo in carica e la maggioranza, con il provvedimento in esame, dimostrano di non voler dare concreta attuazione al diritto dei lavoratori - costituzionalmente sancito - ad una retribuzione dignitosa.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), condivise nel merito le considerazioni svolte dalla senatrice Bevilacqua, pone in evidenza le difficoltà che le famiglie si trovano quotidianamente ad affrontare a fronte di una costante crescita del costo della vita e di una erogazione di servizi prestata, in misura sempre maggiore, dal settore privato.

Osserva che le suddette difficoltà finiscono per acuire la divaricazione tra coloro che possono e coloro che non possono sostenere uno stile di vita medio.

Reputa, al riguardo, che il Governo dovrebbe impegnarsi per ridurre le disuguaglianze sociali e sottolinea che l'adeguamento dei salari al costo della vita costituisce uno strumento primario per intervenire in tale direzione.

Alla luce delle considerazioni svolte, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e approvata.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia potrebbe svolgere un ciclo di audizioni.

Pertanto, la conclusione dell'esame con la votazione del parere sarà valutata in relazione all'andamento dei lavori presso la sede di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(37) MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative

(565) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono tuttora in corso le audizioni.

Sull'ordine dei lavori, ha la parola la senatrice **BEVILACQUA** (M5S), la quale, evidenziato che in sede di audizioni si è fatto cenno ad una proposta di modifica, già notificata dal Governo alla Commissione europea, che inciderebbe in modo sostanziale su alcune parti del provvedimento in esame, domanda se sia possibile disporre formalmente di tale proposta in fase di predisposizione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE**, in risposta, precisa che la suddetta proposta, avente ad oggetto solo il capo IV del provvedimento in esame, in materia di recensioni *on line*, sarà presumibilmente oggetto di emendamenti d'iniziativa dei relatori presentati, al pari delle altre proposte emendative, alla scadenza del termine che sarà fissato per la presentazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che nella giornata di ieri sono iniziate le audizioni, tuttora in corso. In merito alle audizioni previste questa sera alle ore 19, fa presente che esse avranno inizio al termine dei lavori dell'Assemblea. Comunica altresì che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** comunica poi che sul testo sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali, di tenore non ostativo con una osservazione, della 10^a Commissione, di tenore favorevole, nonché del Comitato per la legislazione.

Ricorda infine che la discussione generale è tuttora aperta e si concluderà la prossima settimana, nella quale si procederà anche all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce, fermi restando i tempi necessari per la conversione del decreto-legge, di riconsiderare il termine fissato per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter tener conto, in sede di elaborazione delle proposte emendative, dei contenuti dell'accordo di programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento *ex Ilva* di Taranto, cui si dovrebbe pervenire, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il prossimo 15 luglio.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che l'avvio del provvedimento in Assemblea è fissato alla settimana del 21 luglio, invita a considerare che uno slittamento del termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe comprimere l'istruttoria sulle proposte emendative. Occorre inoltre tener conto dei riflessi negativi che un eventuale ritardo nell'esame del provvedimento in titolo potrebbe produrre su altri comparti che, come l'*ex Ilva*, sono oggetto dello stesso.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) domanda al Presidente se sia possibile posticipare l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, impegnandosi - a nome del proprio Gruppo - a garantire un *iter* rapido in Commissione.

Il **PRESIDENTE** assicura che verificherà, nelle opportune sedi, i tempi effettivi per l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Qualora se ne presentino le circostanze, prefigura la possibilità di una eventuale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti oppure di una posticipazione di tale termine a mercoledì 16 luglio, previo accordo tra tutti i Gruppi.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(1476) DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Ambrogio ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.5, 2.4, 2.18, 4.3, 5.1, 6.6, 7.4, 9.1, 9.6, 10.5, 11.1, 12.3, 13.2, 14.2, 15.1, 16.1, 18.2, 20.2, 21.1, 21.7, 22.1, 23.1, 25.1, 25.2.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) comunica che, alla scadenza, sono pervenute proposte di audizione, il cui svolgimento avrà inizio nelle prossime settimane, compatibilmente con le urgenze su cui è impegnata la Commissione. Gli eventuali documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

